

## **RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI PER LA PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE IN LIQUIDATORIO SU ISTANZA DEL DEBITORE**

### **AI SENSI DELL'ART.74 COMMA 2 E SS D.LGS 14 DEL 12 GENNAIO 2019 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

#### **DEBITORE:**

- **Sig. Torrisi Mario**, nato a Liegi (EE) il 11.01.1956, residente a Catania (CT) in via Francesco Riso n. 97, C.F. **TRRMRA56A11Z103I**;

Il sottoscritto Gestore della Crisi **Dott. Alessandro Antonio Russo**, codice fiscale RSSLN86R19C351N, con studio in Catania via Guzzardi 27, email [alessandroantoniorusso@gmail.com](mailto:alessandroantoniorusso@gmail.com), PEC [alessandroantonio.russo@pec.odcec.ct.it](mailto:alessandroantonio.russo@pec.odcec.ct.it), iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania n. AA 2208 ed iscritto all'elenco dei gestori della crisi tenuto dall'O.C.C. Commercialisti Catania ai sensi dell'art. 9 del D.M. 24.9.2014 n. 202.


#### **PREMESSO CHE**

- L'odierno ricorrente si trova in una situazione di esorbitante indebitamento con conseguente squilibrio tra le obbligazioni assunte e i redditi a disposizione per farvi fronte. Il tutto determina rilevanti difficoltà ad adempiere alle proprie obbligazioni e nelle normali scadenze;
- L'odierno istante, dopo un'attenta analisi della propria situazione economica, patrimoniale e finanziaria, ha assunto la decisione di avvalersi dell'ausilio dell'O.C.C. Commercialisti Catania per la predisposizione di una procedura di concordato minore liquidatorio ai sensi dell'art. 74 comma 2 e ss d.lgs nr. 14 del 12 gennaio 2019 e successive modifiche ed integrazioni;
- L'OCC Commercialisti Catania, nella persona del Referente dott.ssa Daniela Maria Torrisi, con provvedimento del 21.11.2023 ha disposto la nomina del sottoscritto quale Gestore della Crisi (**All. nr. 3**);

- In data 12.06.2024, il procuratore del ricorrente avv. Manfredi Zammataro, depositava presso il competente Tribunale di Catania la domanda di accesso alla procedura di concordato minore liquidatorio ex art. 74 co. 2 del D.Lgs N.147 del 26/10/2022;
- Con provvedimento del 05.07.2024 il giudice nominato dott.ssa Laura Messina dichiarava inammissibile la proposta di concordato minore depositata in data 12.06.2024 dal sig. Torrisi Mario, in proprio e nella qualità di socio accomandatario della società Mario Torrisi & C S.a.s. *“stante la violazione dell’art. 85 CCI nella formazione delle classi”*;
- in data 17.07.2024, l’Organismo di Composizione della crisi tenuto presso l’Ordine dei Commercialisti di Catani, a seguito di nuova istanza, procedeva nuovamente alla nomina del sottoscritto Gestore (**all. nr. 66**);
- L’art. 76, comma 2, del D.Lgs nr. 14 del 12 Gennaio 2019 aggiornato al decreto legislativo del 17 giugno 2022 e successive modifiche prevede che: *“al ricorso deve essere allegata una relazione particolareggiata redatta dall’Occ”*;
- Lo scrivente Professionista non si trova nelle situazioni di incompatibilità previste dal comma 2 dell’art. 358 del D.Lgs nr. 14 del 12 gennaio 2019 e successive modifiche e dell’art. 11 del regolamento di cui al D.M. n. 202/2014 del Ministero della Giustizia;
- Lo scrivente Professionista si trova quindi nelle condizioni di indipendenza e terzietà rispetto ai debitori istanti, richieste dall’incarico assunto;
- Lo scrivente Professionista non ha mai svolto, ne sta attualmente svolgendo attività professionali nei confronti dell’odierno ricorrente.

### **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Il sottoscritto ha proceduto alla stesura della **seguinte relazione** di cui agli artt. 76 e ss del D.Lgs nr. 14 del 12 Gennaio 2019 e successive modifiche ed integrazioni.



## INDICE

1. Presupposti di ammissibilità .....	- 4 -
2. Interpretazione del mandato.....	- 6 -
3. Documentazione e atti prodotti dal ricorrente.....	- 8 -
4. Veridicità dei dati.....	- 10 -
4.1. Informazioni sul ricorrente.....	- 10 -
4.2. Capacità reddituale del ricorrente .....	- 11 -
4.3. Beni di proprietà del ricorrente .....	- 12 -
5. Cause dell’indebitamento e diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni-	18 -
6. Atti eccedenti l’ordinaria amministrazione negli ultimi 5 anni .....	- 21 -
7. Esposizione debitoria del proponente .....	- 22 -
8. Spesa media mensile del nucleo familiare dei proponenti.....	- 47 -
9. Proposta di concordato minore .....	- 49 -
10. Sugli oneri di procedura.....	- 52 -
11. Fattibilità della proposta.....	- 53 -
12. Convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria .....	- 54 -
13. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.....	- 57 -

## 1. PRESUPPOSTI DI AMMISSIBILITÀ

L'art. 74, comma 1, del D.Lgs. n. 14/2019, rubricato “*Proposta di concordato minore*” prevede al comma 1 che “*I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale*”. Il successivo comma 2 prevede che “*fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che incrementino in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda*”.

L'art. 2 c. 1 lett c) evidenzia come la procedura di concordato minore, seppure limitatamente a quella di tipo liquidatorio, sia ammessa anche per il debitore, fideiussore e/o socio coinvolto nella gestione dell'impresa, in quanto rientra nella categoria residuale prevista dall'art. 2 c.1 lett. c) CCII: “*ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*”. In tal caso il debitore, non avendo più alcuna attività imprenditoriale o professionale da continuare, potrà definire con detto strumento l'intera propria posizione debitoria che deriva sia da debiti personali, sia da debiti di natura non consumeristica.

La presente proposta di concordato minore viene formulata ai sensi del primo comma dell'art. 74, comma 2 C.C.I.I. atteso che, l'attività della società di persone “Mario Torrisi & C. S.a.s.”, di cui si dirà in seguito, si è conclusa nel Giugno 2021 e anche la posizione debitoria personale del ricorrente deriva da debiti contratti per far fronte alle esigenze finanziarie dell'attività commerciale.

Il ricorrente, Sig. Torrisi Mario, pertanto appartenendo alla categoria dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, intende sottoporre ai propri creditori una “Proposta di concordato minore” al fine di ripianare i debiti contratti e di poter continuare la propria attività.

Sulla proposta ricorrono i presupposti di cui all'art. 74 C.C.I.I., e cioè il debitore:

- ✓ risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definito dal comma 1 lett. c) dell'art. 2 C.C.I.I.;
- ✓ ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale;
- ✓ non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quella qui proposta;
- ✓ non presenta i requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3);
- ✓ non risulta essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;

- ✓ non risulta abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- ✓ non risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

**Lo stesso Tribunale di Catania** con sentenza del 05/07/2024 non ammetteva la domanda di concordato minore proposta dal ricorrente per la violazione dell'art. 85 oltre che del principio della *par condicio creditorum* recitando quanto segue: *“La proposta di concordato formulata prevede la formazione classi di creditori, tenuto conto dei privilegi di legge, dell'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici appartenenti alla medesima classe (cfr. Cass. 9378/2018). La Classe A si compone da creditori muniti di privilegio generale per i quali si prevede un soddisfo parziale, nella misura del 6,76%. La Classe A si compone altresì di creditori muniti di privilegio generale retrocessi a chirografo per incapacienza per i quali si prevede un ulteriore soddisfacimento parziale nella misura del 14,30%. Pertanto, la Classe A ha un complessivo soddisfo in percentuale pari al 20,09%. La Classe B si compone di creditori chirografari per i quali si prevede il soddisfacimento parziale nella misura del 13,50%.”. Non solo, dunque, nella medesima classe (classe A) l'OCC ha previsto due diverse categorie di creditori ovvero i privilegiati e i chirografari (perché tali devono considerarsi, per la parte degradata, detti creditori) con trattamenti differenziati ma la proposta prevede percentuali di soddisfo diverse anche per creditori di medesimo rango, inseriti tuttavia in diverse classi (ovvero i chirografari “degradati” e i chirografari originariamente tali)”.*

La nuova proposta depositata dal ricorrente recepisce le osservazioni formulate dall'Ill.mo Giudicante. Precisamente, come successivamente spiegato, la proposta di concordato minore formulata ha previsto tale suddivisione:

- Creditori muniti di privilegio generale capiente (Grado 1 INPS e INAIL) con soddisfo integrale rispetto alla valutazione dell'attivo liquidabile;
- Privilegio generale retrocesso al chirografo CLASSE A con soddisfo proposto del 13,25%;
- Chirografo Puro CLASSE B con soddisfo proposto del 13,25%.

Inoltre, risultano essere soddisfatti i requisiti di natura soggettiva ed oggettiva per l'ammissibilità della proposta di cui al comma 2 dell'art. 74, atteso che, la stragrande maggioranza di debiti hanno natura imprenditoriale.

Il Sig. Torrisi non risulta iscritto a titolo personale al Registro delle Imprese essendo iscritto come socio accomandatario della società Mario Torrisi & C. S.a.s., ed a oggi risulta essere esclusivamente lavoratore subordinato a tempo indeterminato e socio della società XXXXXXXXXX

Lo scrivente, atteso che trattasi di una società di persone, ha proceduto alla verifica dei requisiti dimensionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3) come *infra* meglio precisato nei paragrafi successivi, dedicati alla disamina delle partecipazioni societarie.

L'indebitamento in capo al sig. Torrisi Mario è in minima parte di natura personale, composto, essenzialmente, da debiti erariali, previdenziali e finanziari. Sul punto occorre precisare che l'indebitamento finanziario aveva il fine di immettere liquidità in favore della Sas per i motivi successivamente esposti. Invece, l'indebitamento erariale e previdenziale è aumentato a seguito delle difficoltà insorte nel regolare svolgimento dell'attività di impresa.

L'indebitamento societario trae origine in larga misura dalla necessità del ricorrente di far fronte delle frodi commerciali subite. Nello specifico, il sig. Torrisi ha intrattenuto, nel corso del tempo, rapporti commerciali con dei broker assicurativi, i quali stipulavano delle polizze assicurative incassandone il corrispettivo del premio, senza riversarlo in favore della società amministrata dal ricorrente. Pertanto, al fine di evitare che la società mandate revocasse il mandato di agenzia e stante la necessità di garantire gli effetti delle polizze assicurative sottoscritte, il ricorrente ha personalmente corrisposto i premi assicurativi “*sottratti*”. Ciò ha comportato uno sbilanciamento entrate-uscite e l'aggravarsi dell'esposizione debitoria.

Si precisa, inoltre, che il sig. Torrisi ha provveduto ad avviare delle azioni legali, come meglio dettagliato nei paragrafi successivi, finalizzate ad ottenere un indennizzo delle frodi subite.

La presente proposta di concordato minore è di tipo liquidatorio con apporto di finanza esterna, da parte di un terzo.

Come *infra* meglio rappresentato, l'indebitamento complessivo è pari ad €. 492.214,93, di cui il 71,00% si riferisce a debiti di natura erariali e previdenziali contratti dalla società “Mario Torrisi & C. S.a.s.”. La parte restante della posizione debitoria di seguito in argomento è rappresentata da posizioni contratte personalmente verso istituti di credito e l'Erario.

## **2. INTERPRETAZIONE DEL MANDATO**

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'art. 76, comma 2, del D.Lgs. n. 14/2019 ed è riferita alla proposta di **Concordato minore** per il sig. Torrisi Mario.

La richiamata norma (art. 76, comma 2, del D.Lgs. n. 14/2019) prevede e dettaglia il contenuto della relazione particolareggiata, la quale deve comprendere:

- ✓ l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

- ✓ l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- ✓ l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- ✓ la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- ✓ l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

La relazione, pertanto, ha la finalità di accompagnare la Proposta, fornendo alla S.V. nonché ai creditori un giudizio indipendente sulla veridicità dei dati in essa contenuti, giudizio espresso adottando tutta la cautela indicata nelle norme e nella pratica professionale, al fine di poter consentire una corretta valutazione sull'effettiva convenienza della stessa proposta anche rispetto ad altre soluzioni possibili.

Obiettivo della presente relazione è quello di rappresentare la convenienza della proposta dei ricorrenti rispetto all'alternativa liquidatoria.

Destinatari della relazione sono i creditori ed il Tribunale. I primi, esaminata la relazione, potranno esplicitare il loro “informato giudizio” circa la proposta formulata, anche rispetto ad altre soluzioni possibili. Il Tribunale, nel più ampio svolgimento del compito di verificare sia la fattibilità giuridica della proposta sia la completezza di tutti gli elementi che lo compongono, ne valuterà la capacità di fornire l'effettivo ed indipendente giudizio circa il merito.

Lo scrivente Gestore della Crisi, al fine di assolvere al proprio compito, avuto anche riguardo alla natura ed alle funzioni del proprio ruolo, che includono sia l'assunzione di ogni iniziativa funzionale alla predisposizione della proposta, ex art. 74, comma 2, del D.Lgs. n. 14/2019, ha adottato il seguente approccio metodologico:

**a) La ricostruzione del complessivo indebitamento del soggetto ricorrente è intervenuta mediante:**

*I. Patrimonio e indebitamento*

- l'acquisizione dell'elenco dei creditori personali e delle società da lui interamente possedute;
- l'acquisizione degli elementi probativi che consentissero di assegnare alle informazioni acquisite, con riferimento all'indebitamento, un sufficiente grado di attendibilità;
- l'acquisizione dell'elenco dei beni di proprietà del ricorrente e delle società da lui interamente possedute;
- l'acquisizione degli elementi probativi alla valutazione delle quote societarie detenute dal ricorrente.

## II. *Redditività*

- analisi dei documenti economico-finanziari predisposti a supporto della proposta;
- analisi dei flussi relativi al sostentamento familiare del ricorrente.

b) Verifica della corrispondenza tra i dati e le informazioni messe a disposizione del Ricorrente con gli elementi probativi assunti.

c) Verifica della proposta di Accordo predisposta dal ricorrente sulla scorta delle verifiche acquisite, e formulazione del giudizio circa la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

## 3. DOCUMENTAZIONE E ATTI PRODOTTI DAL RICORRENTE

Nei giorni successivi al conferimento dell'incarico lo scrivente professionista ha esaminato gli atti depositati dal ricorrente e successivamente, in occasione del primo incontro con lo stesso, (**All. nr. 23**) in data 05.10.2023, ha richiesto di integrare la consegna della documentazione di supporto necessaria. Documentazione aggiornata tramite circolarizzazioni effettuate dall'OCC e, successivamente, anche dallo scrivente professionista nei confronti dei creditori.

La proposta di concordato, formulata dal ricorrente, è corredata dalla documentazione richiesta dall'art. 75, comma 1, del D.Lgs. n. 14/2019, il quale prevede che, unitamente alla proposta medesima, debbano essere allegati:

- ✓ il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;
- ✓ una relazione aggiornata sulla situazione economica - patrimoniale e finanziaria;
- ✓ l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute contenente, altresì, l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;
- ✓ gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- ✓ la documentazione relativa a stipendi, salari e altre entrate del ricorrente, con l'indicazione di quanto occorre al suo mantenimento;

- ✓ casellario giudiziale e certificato di carichi pendenti presso il Tribunale di Catania;

Nei giorni successivi all'incontro con il ricorrente, lo scrivente Gestore ha esaminato - ed integrato laddove richiesto - la documentazione necessaria all'espletamento dell'incarico:

- ✓ Documenti d'identità del Ricorrente (**All. nr. 51**);
- ✓ Certificati di composizione del nucleo familiare (**All. nr. 1**);
- ✓ Visura camerale XXXXXXXXXX **All. nr. 5**);
- ✓ Visura camerale Torrissi Mario & C. S.a.s. (**All. nr. 2**);
- ✓ Visura camerale impresa individuale Torrissi Mario (**All. nr. 4**);
- ✓ Elenco beni strumentali società Torrissi Mario & C. S.a.s (**All. nr. 11**);
- ✓ Casellario giudiziale e carichi pendenti (**All. nr. 57**);
- ✓ Visure catastali (**All. nr. 24**);
- ✓ Ispezioni ipotecarie del 31.01.2024 (**All. nr. 25**);
- ✓ Elenco dei beni mobili di proprietà e/o godimento del Ricorrente e visura PRA (**All. nr. 10**);
- ✓ Estratti conto bancari degli ultimi tre anni (**All. nr. 61**);
- ✓ Elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute;
- ✓ Elenco delle spese correnti (**All. nr. 17**);
- ✓ Ultimi due bilanci depositati al Registro delle Imprese delle società Unicatania S.r.l. (**All. nr. 52**);
- ✓ Situazione economico – patrimoniale provvisoria al 31/12/2023 società Unicatania S.r.l. (**All. nr. 52**);
- ✓ Ultime tre situazione economico – patrimoniali società “Mario Torrissi & C. S.a.s. (**All. nr. 19**);
- ✓ Contratto di compravendita immobiliare Catania – Via Francesco Riso 97 (**All. nr. 30**);
- ✓ Copia Modello Unico PF/2020 redditi 2019 (**All. nr. 14**);
- ✓ Copia Modello Unico PF/2021 redditi 2020 (**All. nr. 14**);
- ✓ Copia Modello Unico PF/2022 redditi 2021 (**All. nr. 14**);
- ✓ Copia Modello Unico PF/2023 redditi 2022 (**All. nr. 14**);
- ✓ Copia Modello Unico SC/2021-2022-2023, Modello IVA, annuale e periodico, e IRAP Mario Torrissi & C. S.a.s. (**All. nr. 58**);
- ✓ Documentazione attestante i redditi prodotti nell'anno d'imposta 2023 (**All. nr. 14**);
- ✓ Visure eseguite presso l'archivio della Centrale dei Rischi di Banca d'Italia (**All. nr. 51**);

- ✓ Visure eseguite presso il Sistema di Informazioni Creditizie gestito da CRIF (**All. nr. 53**);
- ✓ Estratti di Ruolo Ader del Sig. Torrisi Mario (**All. nr. 33**);
- ✓ Estratti di Ruolo Ader della società Torrisi Mario & C. S.a.s. (**All. nr. 31**);

Successivamente, lo scrivente Gestore, a completamento degli adempimenti richiesti dal D.Lgs.n. 14/2019, ha richiesto a mezzo pec, al fine di rappresentare l'esposizione debitoria complessiva del Ricorrente, note di precisazione del credito e specificatamente:

- ✓ Estratti di ruolo del ricorrente e della società Mario Torrisi & C. S.a.s presso l'Agente delle Entrate Riscossione per la provincia di Catania (**All. nr. 31 – All. nr. 33**);
- ✓ Certificato carichi pendenti del ricorrente e della società Mario Torrisi & C. S.a.s presso l'Agenzia delle Entrate (**All. nr. 34 – All. nr. 35**);
- ✓ Attestazione carichi pendenti del ricorrente e della società Mario Torrisi & C. S.a.s presso la direzione provinciale dell'INPS (**All. nr. 37 – All. nr. 39**);
- ✓ Attestazione carichi pendenti del ricorrente e della società Mario Torrisi & C. S.a.s presso la direzione provinciale dell'INAIL;
- ✓ Attestazione carichi pendenti del ricorrente e della società Mario Torrisi & C. S.a.s nei confronti del Comune di Catania- Ufficio Tributi (**All. nr. 43**);
- ✓ Attestazione posizione debitoria del ricorrente e della società Mario Torrisi & C. S.a.s presso ATI Municipia (**All. nr. 41**);
- ✓ Attestazione posizione debitoria del ricorrente e della società Mario Torrisi & C. S.a.s presso la Camera di Commercio di Catania (**All. nr. 40**);
- ✓ Attestazione posizione debitoria del ricorrente e della società Mario Torrisi & C. S.a.s presso Regione Sicilia (**All. nr. 42**).

La documentazione messa a disposizione dello scrivente gestore risulta essere completa ed attendibile rispetto alla relazione di seguito rassegnata.

#### **4. VERIDICITÀ DEI DATI**

##### **4.1. INFORMAZIONI SUL RICORRENTE**

Il sig. Mario Torrisi, agente e broker assicurativo, risulta essere stato titolare dell'omonima ditta individuale "Mario Torrisi", operante nel settore dei servizi assicurativi, con mandato dall'allora compagnia assicurativa La Fondiaria Assicurazioni, oggi UnipolSai Assicurazioni S.p.a.. La ditta

individuale, iscritta al Registro delle imprese in data 06.11.1992, è stata cancellata in data 16.01.1997 (**All. nr. 4**).

In data 19.02.1996, il sig. Torrasi, ha costituito la società Mario Torrasi & C S.a.s., C.F. e N. iscrizione RI 03252960871 (**All. nr. 2**), assumendo la qualità di socio accomandatario. Società, dapprima avente come socio accomandate il [REDACTED]. Società anch'essa operante nel settore dei servizi assicurativi, con mandato dalla compagnia assicurativa UnipolSai Assicurazioni S.p.a..

Nel corso del 2021, il gruppo assicurativo UnipolSai ha disposto la riorganizzazione delle agenzie territoriali di dimensioni ridotte, come l'agenzia Mario Torrasi & C. S.a.s. ed altre piccole agenzie locali, in un'unica società di capitali di nuova costituzione. La compagnia assicurativa ha, altresì, previsto che il c.d. *portafoglio clienti* di ciascuna agenzia di piccole dimensioni confluisse nella nuova entità societaria.

Pertanto, dal Giugno 2021 la società "Mario Torrasi e C. S.a.s." non ha più svolto alcuna attività assicurativa.

Per le ragioni sopra esposte, in data 15.03.2021, è stata costituita la società Unicatania S.r.l. (**All. nr. 5**), della quale il ricorrente detiene il 15% del capitale sociale ed in cui UnipolSai ha fatto confluire il pacchetto clienti precedentemente in portafoglio di tutti i soci della stessa. Nel § denominato "*Quote Societarie*: [REDACTED]" ne verrà data congrua disamina.

Ad oggi, il sig. Torrasi Mario risulta essere lavoratore subordinato a tempo indeterminato della società [REDACTED]

Per massima completezza si precisa che il ricorrente è attualmente iscritto al RUI- *Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi*, al n. B000050373 dal 06/10/2023, con la qualifica di broker assicurativo. In passato, invece, operava con la qualifica di agente assicurativo.

#### **4.2. CAPACITÀ REDDITUALE DEL RICORRENTE**

Il sig. Mario Torrasi risulta essere stato assunto dalla società [REDACTED] dal 14.07.2021, giusto contratto di lavoro a tempo indeterminato full time (**All. nr. 18**). In precedenza, svolgeva l'attività assicurativa tramite la società Mario Torrasi & C. S.a.s., in qualità di collaboratore e di socio accomandatario.

Dalla verifica dei modelli dichiarativi delle ultime quattro annualità (**All. nr. 14**) il ricorrente ha prodotto i seguenti redditi:

<b>Anno d'imposta</b>	<b>Reddito al netto Imposta</b>	<b>Reddito mensile netto</b>
2020	euro 38.204,00	euro 3.183,67
2021	euro 32.693,00	euro 2.724,42
2022	euro 45.673,00	euro 3.806,08
2023	euro 37.292,42	Euro 3.107,70
<b>Reddito medio annuo € 38.465,61</b>		

Come si evince dalle dichiarazioni dei redditi presentate e ivi allegate (**All. nr. 14**), il reddito netto medio annuo relativo alle annualità 2020, 2021, 2022 e 2023 è pari a complessivi € 38.465,61, pertanto, il sig. Torrisi ha prodotto un reddito medio mensile figurativo pari ad €. 3.238,00.

Tuttavia, occorre precisare che dal gennaio 2024, a seguito di una rideterminazione del premio di risultato riconosciuto dalla ██████████ il ricorrente ha subito una contrazione dei redditi lordi mensili percepiti, per circa €. 2.000,00 (**All. nr. 13**).

Sul punto lo scrivente professionista evidenzia che i premi di risultato mensilmente pagati dalla ██████████ all'odierno ricorrente trovano la propria giustificazione dalla posizione di socio che lo stesso detiene nella società e dal pacchetto clienti precedentemente in capo alla "Mario Torrisi e C. S.a.s." confluito per volontà di UnipolSai all'interno del nuovo soggetto giuridico.

Dal certificato di stato di famiglia (**All. nr. 1**) è possibile evincere che, all'indirizzo Via Francesco Riso nr. 97 (Catania – CT), è residente la sig.ra ██████████  
██████████ nonché coniuge del ricorrente.

La sig.ra ██████████ dal 01.09.2023, risulta essere percettrice di una pensione di vecchiaia pari ad €. 1.543,70 netti mensili come da cedolino in allegato (**All. nr. 15**).

#### **4.3. BENI DI PROPRIETÀ DEL RICORRENTE**

##### **4.3.1. BENI IMMOBILI**

Alla data di predisposizione della presente, dalle visure catastali effettuate (**All. nr. 24**) e dalle ispezioni ipotecarie (**All. nr. 25**) eseguite, il sig. Torrisi non risulta proprietario di alcun bene immobile. Si evidenzia altresì che l'odierno istante gode esclusivamente del diritto di abitazione, ex art. 1022 c.c., sull'immobile (**Tabella "A" Attivo allegata**) sito in Catania (CT) alla via Francesco Riso nr. 97 e censito al foglio 69, part. 18079, sub. 13 (categoria A/2) di proprietà della moglie Sig.ra ██████████.

Occorre precisare che, dalla ispezione ipotecaria nominativa effettuata dall'Organismo di Composizione della crisi di Catania (**All. nr. 25**), non risultano pregiudizievoli.

Si precisa che in data 16.05.2017, l'odierno proponente insieme alla moglie, sig.ra [REDACTED] hanno venduto un immobile sito a Viagrande (CT) alla via Petrone nr. 56 e censito al foglio 11, part.1003, sub. 27 (categoria A/7). Abitazione che i coniugi detenevano al 50,00% ciascuno in regime di separazione dei beni (**All. nr. 59**). Immobile venduto per €. 235.000,00, su cui gravava ipoteca cartolare a favore di Unipol Banca S.p.a. per il complessivo importo di €. 400.000,00, di cui 200.000,00 per sorte capitale.

#### **4.3.2. BENI MOBILI REGISTRATI**

Come da visure eseguite presso l'Ufficio provinciale ACI di Catania PRA (**All. nr. 10**), emerge che il Sig. Torrisi non ha la proprietà di alcun bene mobile registrato.

Al contrario, la società Mario Torrisi & C. S.a.s. detiene la proprietà del seguente motoveicolo:

- Motociclo marca Kwang Yang Motor Co.LTD KYMCO D1/20/00, n. telaio RFBD12000A1017312, immatricolato il 28.04.2010 e targato DS38325, acquistato dalla società in data 28.04.2010 al prezzo di €. 2.350,00;

Occorre precisare che, dalla documentazione fornita dal ricorrente, emerge che la società possiede altresì, giusto contratto di locazione finanziaria (**All. nr. 12**), il seguente motoveicolo:

- Motociclo Triumph Tiger 800, targato ER31235, immatricolato in data 14.06.2019.

#### **4.3.3. SOMME LIQUIDE DISPONIBILI E POLIZZE ASSICURATIVE**

L'odierno proponente, inoltre, con la sottoscrizione della presente relazione, dichiara come alla presente relazione in allegato (**All. nr. 26**), sotto la propria responsabilità e dallo scrivente espressamente ammoniti delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazione false o mendaci, di non essere proprietario di ulteriori beni immobili, di altri beni mobili registrati e non, nonché di somme di denaro, titoli, polizze assicurative con piano di accumulo, cassette di sicurezza, gioielli o valori di altro tipo, **oltre a quanto indicato nella presente proposta.**

#### **4.3.4. QUOTE SOCIETARIE**

Alla data di predisposizione della presente proposta, da visure eseguite presso la Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia (**All. nr. 2 – All. nr. 5**), il sig. Torrisi risulta essere proprietario delle seguenti partecipazioni sociali:

- Partecipazione pari al 100% della società Mario Torrisi & C S.a.s., per nominali €. 10.000,00;
- Partecipazione pari al 15% della società [REDACTED] per nominali €. 1.500,00.

Lo scrivente gestore della crisi, al fine di addivenire ad una valutazione sul possibile valore di mercato delle suddette quote di partecipazione, ha analizzato, nei paragrafi a seguire, le situazioni economiche patrimoniali e/o bilanci per le annualità 2020, 2021, 2022 e 2023 e l'ulteriore supporto documentale fornito dal ricorrente su richiesta dello scrivente.

#### **QUOTE SOCIETARIE: MARIO TORRISI & C S.A.S.**

##### ***Storia.***

La società Mario Torrisi & C S.a.s., con sede legale in Catania, Corso delle province nr. 25, C.f. e P. Iva 03252960871, numero R.E.A. CT - 204625, è stata costituita in data 19.02.1996 avente per oggetto sociale l'esercizio dell'attività di agenzia assicurativa a Catania e provincia. Il capitale sociale è pari a complessivi €. 10.000,00, interamente detenuto dal ricorrente.

Dalle visure eseguite presso la Camera di Commercio del Sud-Est Sicilia (**All. nr. 2**) emerge che, nel tempo, è mutata sia la compagine sociale che la denominazione.

In data 31.12.2021, l'allora socio accomandante, [REDACTED], facente parte della compagine sociale dal 21.06.2007, ha esercitato il diritto di recesso della partecipazione posseduta. Suddetto atto è stato annotato in Camera di Commercio in data 31.01.2022, prot. 9154/2022. Trascorsi sei mesi dall'esercizio di tale diritto, non risultavano essere pervenute opposizioni da parte dei terzi e stante l'inattività della società dal Giugno 2021 non è stata ricostituita la pluralità dei soci.

La società, ad oggi sostanzialmente inattiva, operava con mandato concesso dalla compagna assicurativa Unipol Sai Assicurazioni S.p.a., in origine Fondiaria Assicurazioni S.p.a.. Rapporto di mandato cessato in data 21.06.2021.

In data 06.04.2021, stante la riorganizzazione delle compagnie assicurative di piccole dimensioni, il pacchetto clienti della Mario Torrisi & C S.a.s. è stato trasferito alla società di nuova costituzione [REDACTED]

Occorre precisare che, il c.d. *pacchetto clienti* è stato valorizzato nella situazione economico-patrimoniale 2021 (**All. nr. 19**) della società “Mario Torrisi & C. S.a.s.” al conto nr. 0409001 denominato “rivalsa ex accordo naz. agenti” per il complessivo importo di €. 222.702,07 (al netto del relativo fondo di ammortamento iscritto al conto nr. 0709001). Di conseguenza, il ricorrente, in sede di redazione del Modello Unico Persone Fisiche 2023 (**All. nr. 14**), ha dichiarato, ai quadri RM1 ed RM2, tale importo seppur finanziariamente non incassato.

In aggiunta, in data 23.11.2022, la società mandante comunicava al ricorrente un prospetto di “movimenti contabili per la chiusura dei conti” (**All. nr. 27**), con il quale certificavano al sig. Torrisi un saldo debitorio pari a complessivi €. 30.576,46, come di seguito conteggiati:

- quanto ad €. 222.702,07 quale indennità di risoluzione riconosciuta a favore della S.a.s.;
- quanto ad €. 44.450,01 quali ritenute fiscali trattenute dal sostituto di imposta;
- quanto ad €. 18.510,26 quali provvigioni maturati sino a cessazione del mandato di agenzia;
- quanto ad €. 78.939,47 quali somme trattenute su scoperto per procedura di pignoramento;
- quanto ad €. 164.827,62 quali somme trattenute su conguaglio di rivalsa;

Pertanto, sebbene il ricorrente abbia provveduto agli adempimenti fiscali, non gli è stata corrisposta alcuna somma.

Lo scrivente gestore precisa che, in data 24.03.2022, la Cassa di previdenza per gli agenti della Fondiaria Assicurazioni S.p.a., in ordine alla richiesta di liquidazione della posizione contributiva, ha versato in favore del sig. Torrisi la complessiva somma di €. 88.883,77 (**All. nr. 28**). Somme utilizzate dal ricorrente per la liquidazione del TRF dei dipendenti e per il ripianamento di parte delle posizioni debitorie della S.a.s. verso istituti di credito.

Concludendo, lo scrivente professionista evidenzia anche la struttura dell’indebitamento oggetto della presente proposta e di cui si dirà in seguito, risulta avere origine esclusivamente negli anni in cui la stessa svolgeva attività assicurativa (sino al 13.06.2021).

### ***Situazione economico patrimoniale.***

Dalla verifica della situazione economico – patrimoniale delle annualità 2021, 2022 e 2023 emerge che la società Mario Torrisi & C. S.a.s. rientra tra le imprese c.d. minori, ex art. 2 lett. d) del c.c.i.i. e segnatamente:

	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Attivo Patrimoniale</b>	€. 259.538,35	€. 242.941,81	€. 5.605,22
<b>Ricavi</b>	€. 182.697,16	€. 8,10	€. 0,00

<b>Debiti</b>	€. 478.867,94	€. 376.378,40	€. 342.732,87
---------------	---------------	---------------	---------------

In aggiunta, della situazione economico – patrimoniale al 31.12.2023, emerge che la società Mario Torrisi & C S.a.s, al netto della perdita d’esercizio pari ad € 46.657,94, risulta avere un patrimonio netto negativo di €. 290.449,71 ed immobilizzazione materiali nette per € 1.276.95.

***Attivo patrimoniale.***

Lo scrivente gestore ha potuto riscontrare che l’arredamento, in precedenza iscritto al libro cespiti della società (**All. nr. 11**), è stato oggetto di dismissione giusto atto di cessione verso la società Unicatania S.r.l. in data 29.12.2023 (**All. nr. 47**).

Occorre precisare che la società, in data 01.06.2019, ha stipulato un contratto di locazione finanziaria con l’istituto di credito Alba Leasing S.p.a.. Il contratto, ad oggi in regolare ammortamento, ha ad oggetto il motoveicolo targato ER31235 (cfr. § Beni mobili registrati), e prevede il pagamento di una maxi-rata iniziale, pari a complessivi €.1.297,54 oltre iva, il pagamento di 60 rate mensili dall’importo unitario di €. 193,08 oltre iva ed un diritto di riscatto al corrispettivo di €. 114,76, da corrispondere alla data del 01.06.2024.

La società è altresì proprietaria del veicolo targato DS38325 (**cfr. § Beni mobili registrati – cfr. all. n. 10**).

Previa consultazione di riviste specializzate in ambito di valutazione di motoveicoli usati, lo scrivente gestore, in ipotesi liquidatoria, valuta il valore, dei beni suddetti, l’importo complessivo di €. 8.500,00 e segnatamente:

- al motoveicolo targato ER31235 è stato attribuito un valore di stima pari ad €. 8.500,00;
- al motoveicolo targato DS38325 è stato attribuito un valore di stima pari ad €. 0,00.

Per massima completezza si precisa che, delle visure catastali effettuate, la società non possiede alcun bene immobile.

***Passivo patrimoniale.***

Dalle circolarizzazioni effettuate dallo scrivente gestore nei confronti di enti pubblici e soggetti privati, emerge che l’esposizione debitoria della società risulta essere costituita da:

- Debiti verso istituti di credito per complessivi €. 30.647,56;
- Debiti verso l’agente della riscossione per complessivi €. 275.446,01;
- Debiti per imposte, tasse, contributi e multe non pagate, ed ancora non iscritti a ruolo, nel corso del tempo e relativi interessi e oneri per complessivi €. 70.337,10.

Occorre precisare che le posizioni debitorie nei confronti dei dipendenti sono state definite ed interamente saldate in sede di accordo sindacale ex art. 2113 IV co. c.c., artt. 411 co. 4 e 412 c.p.c., come modificati dalla L.118/1973 n. 533, D.lgs. del 31.03.1998 n. 80, art. 1965 c.c.. Alla presente si allegano i relativi verbali di conciliazione (**All. nr. 46**).

Lo scrivente gestore della crisi, atteso quanto suddetto, tiene infine a precisare che il valore creato dalla società è esclusivamente legato al mandato conferito dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a.. Mandato cessato in data 21.06.2021 per volontà della società assicuratrice.

Pertanto, attesa la cessazione del mandato di agenzia e l'ammontare dell'indebitamento, la società non ha alcun valore commerciale.

#### **QUOTE SOCIETARIE: UNICATANIA S.R.L.**

La società Unicatania S.r.l., sede legale in Catania Corso delle Province nr. 25, C.f. e P.iva 05827180877, numero R.E.A. CT – 437428, è stata costituita in data 15.03.2021 ed ha per oggetto sociale l'esercizio dell'attività di agenzia assicurativa in Catania e provincia (**All. nr. 5**).

Il capitale sociale è pari a complessivi €. 10.000,00, di cui il 40% è detenuto dal [REDACTED], il 25% dal sig. [REDACTED], il 20% dal [REDACTED] ed il 15% dal sig. Torrisi Mario. Soci precedentemente proprietari di piccole agenzie assicurative con mandato UnipolSai assicurazioni S.p.a..

Della situazione economico – patrimoniale al 31.12.2023 (**All. nr. 52**), emerge che la società Unicatania s.r.l. vanta un patrimonio netto pari ad €. 75.214,99 ed un attivo patrimoniale pari ad €. 816.607,15. Occorre precisare che il c.d. *pacchetto clienti* contabilizzato in bilancio come “avviamento” dei soci è valorizzato tra le immobilizzazioni immateriali per complessivi € 574.406,71, parimente nel passivo patrimoniale della società è presente un debito, in regolare ammortamento, verso la compagnia di assicurazione relativamente al residuo pagamento del costo di avviamento pari ad €. 545.693,31. Emerge, inoltre, che l'esposizione debitoria della società risulta essere costituita da:

- Debiti verso istituti di credito per complessivi €. 35.479,34;
- Debiti per imposte, tasse, contributi e multe non pagate nel corso del tempo e relativi interessi e oneri per complessivi €. 23.517,69.

Lo scrivente gestore, al fine di addivenire ad una valutazione sul possibile valore di mercato della quota di partecipazione tiene a precisare che, sotto il profilo economico, stante un volume d'affari

pari ad €. 905.520,00 nel 2022 e pari ad €. 945.386,98 nel 2023, la società produce degli utili di valore modesto, cioè pari ad €. 22.951,00 Nel 2022 e pari ad €. 49.272,87 nel 2023 (**All. nr. 52**).

Il sottoscritto gestore della crisi evidenzia che al fine di poter dare una valutazione economica alle quote di proprietà dell'odierno ricorrente si deve tenere presente la complessità giuridica del rapporto di Agenzia tra la società mandante UnipolSai e la società in argomento.

Per espressa previsione imposta dalla società assicurativa mandante risulta avere all'interno dello statuto societario diversi vincoli amministrativi e sociali in materia di governance aziendale nonché di circolazione delle partecipazioni societarie.

Pertanto, si evince chiaramente come il rapporto di agenzia e la qualifica di socio sia di natura strettamente personalista nei rapporti tra società mandante ed agenzia assicurativa.

In aggiunta, occorre precisare che il ricorrente detiene una partecipazione minoritaria, pari al 15%, i cui diritti amministrativi e patrimoniali collegati risultano di consistenza ridotta. Pertanto, l'appel di mercato nei confronti di terzi estranei all'attuale compagine sociale risulta poco rilevante.

Atteso quanto suddetto, lo scrivente professionista stima il valore della partecipazione detenuta dal ricorrente pari al valore nominale, cioè pari a complessivi **€. 1.500,00** (15% di €. 10.000,00).

## **5. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAL DEBITORE NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI**

Da un esame della situazione debitoria si può agevolmente notare che l'esposizione dell'odierno proponente risulta essere costituita da:

- Debiti verso Istituti di credito per posizioni personali;
- Debiti verso Istituti di credito contratti dalla società Mario Torrisi & C. S.a.s.;
- Debiti di natura personale e societaria per imposte, tasse, contributi e multe non pagate nel corso del tempo con relativi interessi e oneri.

Come si evince dai debiti in capo all'odierno ricorrente, (**All. Tabella P**) quasi l'80% di tali posizioni sono strettamente legati all'attività di impresa assicurativa svolta sino al Giugno 2021.

Nello specifico, l'odierno ricorrente svolge l'attività di agente assicurativo sin dall'anno 1992, con mandato di agenzia conferito dalla compagnia assicurativa Unipol Sai Assicurazioni S.p.a., in origine

Fondiaria Assicurazioni S.p.a.. Dapprima in forma individuale e, successivamente, in forma societaria.

Nel corso dell'attività di impresa svolta, il sig. Torrisi ha subito dei danni economici e reputazionali a seguito di condotte fraudolente da parte dei broker e sub-agenti, a cui faceva riferimento per la stipula di contratti assicurativi.

Suddetti broker e sub-agenti, all'atto di stipula del contratto assicurativo, avrebbero dovuto versare i relativi premi incassati alla società Mario Torrisi & C. S.a.s.. Purtroppo, dal 2012, i premi incassati venivano indebitamente trattenuti o versati con titoli risultanti impagati dai broker e sub-agenti. Ciò ha determinato uno squilibrio delle posizioni economico-finanziarie societarie e personali, in quanto, il sig. Torrisi, dovette far fronte a tali ammanchi nei confronti della clientela e della società mandante personalmente. Difatti, l'odierno proponente dapprima utilizzò i propri risparmi e successivamente fece ricorso al credito bancario. Ciò ha comportato inevitabilmente un aumento del livello di indebitamento.

In aggiunta, in data 21.01.2019, veniva diagnosticato al sig. Torrisi un carcinoma colon-retto (**All. nr. 6**). È del tutto evidente, che la condizione di salute del ricorrente abbia avuto dei riflessi psicologici e quindi abbia influito sulla sua produttività, con ripercussioni sulle possibilità dello stesso di risanare la situazione debitoria.

Attese le frodi subite, il ricorrente, in data 20.06.2021, notificava atto di citazione, innanzi al Tribunale di Catania – Sezione Civile, contro la “Centro Servizi Assicurativi e Finanziaria di Abramo Andrea & C. S.a.s.”, per il pagamento della somma complessiva di €. 101.265,09 e contro la Banca Igea S.p.a., la banca Credito Emiliano S.p.a. e la Banca Sviluppo Economico S.p.a., per il pagamento della complessiva somma di €. 101.508,32. Il contenzioso veniva iscritto all'R.G. 10396/2021 e, ad oggi, risulta pendente. Sul punto, lo scrivente professionista, con pec del 28.03.2024, richiedeva parere sul possibile esito della controversia giudiziaria incoata in primo grado. In data 04.04.2024 l'avv. Platania, procuratore nominato per il giudizio in argomento, inviava un parere, che alla presente si allega (**All. nr. 7**)

Lo stato di sovraindebitamento ha inoltre subito un peggioramento a causa dell'esito negativo del contenzioso iscritto all'R.G. 7951/2019. Nello specifico, la società Mario Torrisi & C. S.a.s., con atto di citazione notificato in data 09.05.2021, innanzi al tribunale di Catania – Sezione Civile, richiedeva alla banca CreVal S.p.a. e alla compagnia assicurativa UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (terzo chiamato

in causa), la restituzione della somma di €. 84.000,00. Somma pignorata in forza della sentenza emessa dal Tribunale di Catania, sezione Lavoro, n. 2419 del 15.10.2008 sul conto corrente separato destinato ai rapporti instaurati tra l'agenzia assicurativa Mario Torrisi & C. S.a.s. e l'intermediario assicurativo. In data 21.02.2023, con sentenza n. 847/2023 rep. 1332/2023, veniva rigettata la domanda formula dall'odierno ricorrente, confermando il corretto comportamento dell'agenzia assicurativa, e condannava il sig. Torrisi alle spese (**All. nr. 20**). Spese quantificate come segue:

- quanto ad €. 6.000,00, a titolo di indennizzo ex art. 96, comma 3 c.p.c., al pagamento in favore della Creval S.p.a.;
- quanto ad €. 12.000,00, a titolo di spese di lite per compensi professionali oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cpa come per legge in favore di Creval S.p.a.;
- quanto ad €. 12.000,00, a titolo di spese di lite per compensi professionali oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cpa come per legge in favore di UnipolSai Assicurazioni S.p.a.

Il sig. Torrisi ha manifestato allo scrivente professionista l'intenzione di proporre opposizione attesa l'esosa condanna alle spese di giudizio subita.

Inoltre, in data 11.01.2024 lo studio legale Vitarelli, nell'interesse di UnipolSai Assicurazioni S.p.a., stante la condanna alle spese in ambito della suddetta sentenza n. 847/2023, notificava al ricorrente atto di pignoramento presso terzi (**All. nr. 21**) per il complessivo importo di €. 26.756,61, quale terzo pignorato la società Unicatania S.r.l.. Seguiva, in data 14.02.2024, avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento, presso il Tribunale di Catania, rubricato al R.G.E. n. 406/2024. In tale sede veniva fissata udienza di comparizione del terzo pignorato alla data del 23.04.2024.

Appare ovvio, che lo stato di sovraindebitamento che attualmente investe il sig. Torrisi è da ricondurre in buona parte al susseguirsi di eventi inaspettati (frodi subite e sopravvenuta malattia). Eventi che hanno limitato le capacità del ricorrente di far fronte sia all'ordinario indebitamento societario che alle posizioni debitorie personali, contratte per sopperire allo stato di sofferenza della società.

Infatti, tra le posizioni debitorie sono presenti passività personali di natura bancaria direttamente contratte dall'odierno istante. Il sig. Torrisi, in data 15.05.2019 contraeva un finanziamento chirografario di complessivi €. 25.873,20 con la Compass Banca S.p.a.. Finanziamento finalizzato alla copertura dei premi assicurativi rimasti scoperti a causa delle frodi subite. E, ancora, in data 02.02.2023, il ricorrente, contraeva un finanziamento chirografario, con la banca Agos Ducato S.p.a.

per il complessivo importo di €. 17.941,32. Finalizzato, anche questo, alla copertura delle posizioni debitorie della Mario Torrises & C. S.a.s..

Si precisa, inoltre, che in parallelo ai finanziamenti personali contratti, anche le somme liquidate personalmente al ricorrente a seguito della risoluzione del mandato di agenzia, dalla Cassa di previdenza per gli agenti de la Fondiaria Assicurazioni S.p.a., sono state utilizzate per la liquidazione del TRF dei dipendenti e per il ripianamento di parte delle posizioni debitorie della S.a.s. verso istituti di credito.

In conclusione, ad oggi, come è possibile evincere dall'allegata **Tabella "P" Passivo**, i debiti scaduti ed a scadere sono pari a complessivi **€. 492.214.93**, così ripartiti:

- **€. 376.430,67** relativi a debiti di natura commerciale contratti dalla società Mario Torrises & C. S.a.s. nei confronti di Erario, entri pubblici e istituti di credito, pari al 77% circa dell'indebitamento totale.
- **€. 115.784,26** relativi al debito personale del sig. Torrises nei confronti dell'Erario, enti pubblici, istituti di credito e condanna alle spese in sede di contenzioso. Tali posizioni rappresentano il 23% circa dell'indebitamento totale

## **6. ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE NEGLI ULTIMI 5 ANNI**

L'art. 75, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 14/2019 prevede che *"il debitore deve allegare alla domanda: (...) gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione di cui all'art. 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni"*.

Trattasi in particolare, di mutui, anche sotto forma cambiaria, transazioni, compromessi, alienazioni di ben immobili e di partecipazioni societarie di controllo, concessioni di ipoteche o di pegno, fidejussioni, rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, cancellazioni di ipoteche, restituzioni di pegni, accettazioni di eredità e donazioni, ed in genere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Dalla consultazione effettuata dall'OCC, relativo a visure catastali e ipo-catastali, si è riscontrato come il ricorrente non ha posto in essere nessun atto eccedente l'ordinaria amministrazione nell'ultimo quinquennio (**All. nr. 25**).

Lo scrivente gestore della crisi precisa che il sig. Mario Torrises e la [REDACTED], con atto del 31.05.2018 (**All. nr. 30**), ai rogiti del notaio dott. Paolo di Giorgi, rep. 48130 rac. nr. 10042, ottenevano un mutuo fondiario per la complessiva somma di €. 85.000,00. Mutuo volto alla ristrutturazione dell'immobile di residenza, sito in Catania alla via Francesco riso nr. 97, foglio 69,

part. 18079, sub. 13. Si precisa altresì che, contestualmente, veniva concessa ipoteca sul detto immobile, interamente di proprietà della sig.ra Consoli.

Atteso che trattasi di un mutuo ipotecario di cui la garanzia grava sull'immobile della sig.ra Consoli, tale posizione debitoria cointestata non è stata inserita nella presente proposta di concordato minore e sarà interamente assunta e pagata dal terzo coobbligato.

## 7. ESPOSIZIONE DEBITORIA DEL PROPONENTE

Dall'analisi degli atti di causa, dalla documentazione presentata dal debitore e da quella comunque rinvenuta dalle attestazioni rese dai creditori, si è potuto risalire alla tipologia ed all'entità dell'indebitamento del ricorrente, che di seguito viene dettagliatamente elencato (cfr. **All. Tabella P**).

### Creditori privilegiati “societari”.

#### **DEBITI ISCRITTI A RUOLO PRESSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - “MARIO TORRISI & C. S.A.S.”**

Con riscontro pec del 26.01.2024, l'agente della riscossione faceva pervenire allo scrivente gestore certificazione del debito iscritto a ruolo nei confronti della società Mario Torrissi & C. S.a.s..

Di seguito si riportano i carichi complessivamente affidati alla Agenzia delle Entrate Riscossione (**All. nr. 31**) intestati alla Mario Torrissi & C. S.a.s.:

MARIO TORRISI & S.A.S.	Importo
<b>ONERI DI RISCOSSIONE</b>	<b>4.511,34</b>
<b>IMPOSTA-SANZIONE-INTERESSE</b>	<b>270.934,67</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>275.466,01</b>

A seguire l'indicazione degli enti impositori coinvolti:

Ente Concedente	Imposta, Sanzione e Interesse	Oneri della Riscossione
Amministrazione Finanziaria, Dir. Prov.Le Di Catania, Uff. Territoriale Di Catania	134.465,88	212,15
Camera Di Commercio	166,04	17,64
Inail - Inail Sede Di Catania	3.568,73	189,66

Inps - Sede Di Catania	128.668,55	4.006,23
Istituto Per La Vigilanza Sulle Assicurazioni - Ivass	253,17	5,88
Regione Sicilia	3.812,30	79,78
<b>Totale complessivo</b>	<b>270.934,67</b>	<b>4.511,34</b>

Come sopra evidenziato la componente dotata di privilegio generale già affidata all'agente della Riscossione (escluse le competenze del concessionario della riscossione pari ad **€. 4.511,34**) ammonta ad **€. 270.934,67**.

Il sottoscritto gestore tiene a precisare che la società Mario Torrisi & C. S.a.s. ha presentato due domande di adesione alla c.d. Definizione Agevolata (**All. nr. 54**), ex art. 1 commi 231-252 L. 197/022, aventi ad oggetto le seguenti cartelle di pagamento:

<b>Nr. Cartella o Avviso di addebito</b>
29320050047550707000
59320160008991273000
59320170000024541000
59320170001295510000
59320170002522302000
59320170005895972000
29320170038913009000
59320180006726483000
29320180009444221000
59320190007036101000
29320200065578777000
29320210067544704000
29320220018768914000

Suddette domande di adesione risultano decadute stante il mancato pagamento delle rate previste dal piano di ammortamento.

La decadenza dei suddetti piani di ammortamento potrebbe influire sulla determinazione delle competenze del concessionario della riscossione, nonché, delle quote di interessi di mora afferenti agli enti tributari, previdenziali e assistenziali. Importi comunicati dall'agente della riscossione allo scrivente gestore.

Per massima completezza, si precisa che il concessionario alla riscossione ha certificato, sia in capo al sig. Mario Torrasi che in capo alla società Mario Torrasi & C. S.a.s., la seguente cartella di pagamento:

Ente Concedente	N. Cartella	Totale residuo
Camera Di Commercio	29320230072925625001	44,08
<b>Totale complessivo</b>		<b>44,08</b>

Pertanto, al fine di evitare delle duplicazioni, la suddetta cartella sarà considerata esclusivamente all'interno del complessivo ammontare debitorio della società.

Inoltre, certificava erroneamente la cartella nr. 29320190010173240 000, di fatto oggetto della c.d. Definizione Agevolata (**All. nr. 32**), ex art. 1 commi 231-252 L. 197/2022 presentata dal sig. Torrasi Mario.

Infine, in data 25.07.2024 l'Agencia delle Entrate-Riscossione notificava la cartella di pagamento nr. 29320240060878262000, certificando l'omesso pagamento dei diritti camerali dell'anno 2020 per il complessivo importo di €. 133,72, di cui €. 5,88 per diritti di notifica spettanti all'agente della riscossione (**All. nr. 62**).

Pertanto, ad oggi, l'agente della riscossione certifica una posizione creditoria complessiva, vantata nei confronti della società Mario Torrasi & C. S.a.s., pari ad **€. 275.446,01**, di cui **€. 270.934,67** quale componente di privilegio generale, ed **€. 4.511,34** quale competenza del concessionario alla riscossione (aggi, diritti di notifica e spese) identificato quale credito chirografario.

### **DEBITI PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE – “MARIO TORRASI & C. S.a.s.”**

Con riscontro pec del 16.02.2024 (**All nr. 34**), l'Agencia delle Entrate faceva pervenire allo scrivente gestore certificazione del debito nei confronti della società Mario Torrasi & C. S.a.s..

Trattasi di debiti (Iva, Irap, Ritenute fiscali, Addizionali comunali e regionali), così ripartiti:

- quanto ad **€. 48.630,56** da certificato carichi pendenti risultante dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria non ancora iscritti a ruolo;
- quanto ad **€. 208,75** per avviso di liquidazione dell'imposta – irrogazione di sanzioni;
- quanto ad **€. 134.465,88**, carichi affidati all'agente della riscossione.

L'Agencia delle Entrate certificava allo scrivente gestore una posizione debitoria, a carico della società in epigrafe relativi ad imposte, tasse e ritenute. Nello specifico, l'ente certificava i seguenti atti non a ruolo:

Identificativo atto	Anno imposta	Modello	Importo dovuto	Rateazione
34902517701	2016	770	4.723,04	Decaduta
108400117701	2016	770	2.935,23	Decaduta
6528892071	2019	770	14.261,02	SI
40378820101	2019	IRAP	1.334,25	SI
101886721701	2020	770	8.036,21	
90443221701	2020	770	17.022,61	
TYS02LS01966	2015	Acquiescenza art.15 D.lgs n. 218/97	318,20	SI
<b>Totale</b>			<b>48.630,56</b>	

Oltre alle suddette posizioni debitorie non iscritte a ruolo, l'agente della riscossione precisava debiti iscritti a ruolo per complessivi €. 134.465,88, come di seguito dettagliati:

Nr. Cartella
29320050047550707000
29320170038913009000
29320180009444221000
29320180027866107000
29320190004350228000
29320190005874014001
29320200000993517000
29320200000993618000
29320200000993719000
29320200065578777000
29320210067544704000
29320220018768914000
29320220062207901000
29320220066012510000
29320230001378604000
29320230009250545000

29320230054296412000
29320230072925423000

In aggiunta, in data 31.07.2024 l’Agenzia delle Entrate “Direzione Prov.le di Catania” notificava al ricorrente avviso di liquidazione dell’imposta per irrogazione di sanzioni stante l’omessa registrazione dell’atto giudiziario relativo alla sentenza nr. 1689/2022 emessa dal Tribunale di Catania. L’ammontare dell’imposta di registro dovuta è pari a complessivi €. 200,00 oltre €. 8,75 per spese di notifica (**All. nr. 63**).

Atteso quanto suddetto, la componente dotata di privilegio generale, non ancora iscritta a ruolo è pari a complessivi **€. 48.839,31** mentre la quota di privilegio generale iscritta a ruolo (escluse le competenze del concessionario della riscossione pari ad €. 212,15) ammonta ad **€. 134.465,88**.

Per tutto quanto sopra il credito vantato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti della società in argomento è pari a complessivi **€. 183.305,19**.

### **DEBITI PRESSO L’ ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE – “MARIO TORRISI & C. S.A.S”**

Con riscontro pec del 30.01.2024, l’istituto di previdenza sociale faceva pervenire allo scrivente gestore certificazione del debito nei confronti della società Mario Torrisi & C. S.a.s. (**All. nr. 37**).

Trattasi di posizioni creditorie, in parte già cartolarizzate e affidate al concessionario della riscossione e relative a contributi per lavoratori dipendenti e parasubordinati.

Nello specifico l’ente certificava due distinte posizioni creditorie, segnatamente:

- Posizione gestione separata attiva
  - o Crediti in fase amministrativa per il complessivo importo di **€. 12.200,00**, oltre **€. 4.243,14** a titolo di sanzioni;
  - o Crediti iscritti a ruolo per il complessivo importo di **€. 27.107,74**.
- Posizione dipendenti attiva dal 01.03.1996 al 30.06.2021 – Matricola aziendale 2105692308, interamente iscritta a ruolo pari a **€. 89.260,68**.

Si precisa inoltre che, in data 09.03.2023, l’INPS notificava al ricorrente le Ordinanze di Ingunzione n. OI-002167658 e n. OI-002168344 in esecuzione dei seguenti atti:

1. Atto di accertamento prot. n. INPS.2100.21/01/2021.0047848 del 1.2.2021;
2. Atto di accertamento prot. n. INPS.2100.21/01/2021.0047849 del 1.2.2021.

Trattasi di ingiunzioni di pagamento relative a irrogazione sanzioni ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, relativo ai seguenti avvisi di addebito:

<b>Avvisi di Addebito</b>
59320190001096431000
59320190002073335000
59320190005729447000
59320190006821082000
59320190007565587000
59320190009870472000
59320190011884532000
59320200000405176000


Il ricorrente presentava atto di opposizione (**All. nr. 38**) alle ingiunzioni di pagamento in argomento presso il Tribunale di Catania – Sezione Lavoro, in quanto, di fatto, il Sig. Torrisi aveva già provveduto al pagamento della quota dei contributi previdenziali trattenuti ai lavoratori dipendente (c.d. 9,19%), entro i termini previsti dagli atti di accertamento illo tempore notificati.

In data 14.11.2023 venivano annullate le ordinanze di pagamento con conseguente annotazione telematicamente (**All. nr. 38**).

Si precisa che nonostante sia pervenuto l'annullamento delle ingiunzioni di pagamento, la società ha un saldo debitorio residuale nei confronti dell'INPS relativo gli avvisi di addebito di seguito riportati:

<b>Avviso di Addebito</b>	<b>Totale residuo</b>
59320190001096431000	3.276,51
59320190002073335000	2.685,75
59320190005729447000	1.254,91
59320190007565587000	1.905,95
59320190009870472000	700,15
59320190011884532000	1.278,60
59320200000405176000	3.097,44
<b>Totale complessivo</b>	<b>14.199,31</b>

Oltre alle suddette posizioni debitorie, l'agente della riscossione precisava importi iscritti a ruolo per complessivi €. 128.668,55 come di seguito dettagliati:



<b>Nr. Avviso di addebito</b>
59320160008991273000
59320170000024541000
59320170001295510000
59320170002522302000
59320170005895972000
59320170006547578000
59320170007488805000
59320170007734039000
59320180000146535000
59320180000748106000
59320180000972114000
59320180001406075000
59320180001624326000
59320180005342508000
59320180005480687000
59320180005998356000
59320180006726483000
59320180007554587000
59320180009977039000
59320180010308405000
59320190000312504000
59320190000686726000
59320190001096431000
59320190002073335000
59320190005729447000
59320190007036101000
59320190007565587000
59320190009870472000
59320190011738358000
59320190011884532000
59320200000405176000
59320210003762055000
59320220004438110000
59320220004438211000

59320220004438413000
59320220004438514000
59320220004438615000

Atteso quanto suddetto, la componente dotata di privilegio generale, non ancora iscritta a ruolo è pari a complessivi **€. 14.321,57**, oltre al 50% di sanzioni previdenziali pari ad **€. 2.121,57** quale componente chirografaria (Circolare INPS n. 38/2010). Mentre la quota di privilegio generale iscritta a ruolo (escluse le competenze del concessionario della riscossione pari ad €. 4.006,23) ammonta ad **€.128.668,55**.

Atteso quanto suddetto il credito vantato dall'INPS nei confronti della società in argomento è pari a complessivi **€. 145.111,69**.

#### **DEBITI PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO – “MARIO TORRISI & C. S.A.S.”**

Con riscontro pec del 13.12.2023, la Camera di Commercio del Sud – Est Sicilia faceva pervenire allo scrivente gestore certificazione del debito nei confronti del sig. Torrisi Mario in qualità di socio accomandatario della società Mario Torrisi & C. S.a.s., cod. fisc. 03252960871, iscritta al n.Rea CT – 204625 (**All. nr. 40**).

La Camera di Commercio certificava allo scrivente professionista un debito relativo all'omesso pagamento dei diritti camerali della società Mario Torrisi & C. S.a.s. per gli anni di imposta 2020, 2021, 2022 2023, pari a complessivi **€. 656,75**, comprensivo di sanzioni e interessi, non ancora iscritti a ruolo in data 13.12.2023.

Oltre a quanto certificato dalla Camera di Commercio, lo scrivente professionista ha potuto accertare all'interno dei ruoli esattoriali un ulteriore debito pari a complessivi € 38,20, come da cartelle di pagamento seguito dettagliate:

<b>Nr. Cartella</b>
29320220018769116000
29320230072925625000

Per massima completezza, si riporta di seguito la cartella di pagamento riferita al carico affidato dalla Camera di Commercio all'agente della riscossione ed oggetto dalla domanda di adesione agevolata

personale ex art. 1 commi 231-252 L. 197/022 di cui ai precedenti § e, ad oggi, in regolare ammortamento:

NUMERO CARTELLA/ AVVISO	ENTE	DEBITO RESIDUO ALLA DATA DEL				DEBITO OGGETTO DI DEFINIZIONE	DEBITO DA PAGARE IN DEFINIZIONE	DEBITO RESIDUO ESCLUSO DALLA DEFINIZIONE
		CARICO	INTERES SI DI	ONERI DI RISCOSSI	TOTALE DEBITO			
29320190010173240001	Camera di commercio del Sud Est Sicilia Diritto annuale	60,30	2,85	9,67	72,82	72,82	51,88	0,00

Atteso quanto suddetto, la componente dotata di privilegio generale, non ancora iscritta a ruolo è pari a complessivi **€. 534,81**, mentre la quota di privilegio generale iscritta a ruolo (escluse le competenze del concessionario della riscossione pari ad €. 17,64) ammonta ad **€. 166,04**, oltre €. 72,82 oggetto della c.d. Definizione Agevolata.

In data 25.07.2024 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notificava la cartella di pagamento nr. 29320240060878262000, certificando l’omesso pagamento dei diritti camerali dell’anno 2020 per il complessivo importo di €. 133,72, di cui €. 127,84 spettanti alla Camera di Commercio (**All. nr. 62**). Pertanto, tale importo verrà ricompreso tra i debiti affidati all’agente della riscossione.

Atteso quanto suddetto il credito vantato dalla Camera di Commercio nei confronti della società in argomento è pari a complessivi **€. 700,85**, al netto degli importi oggetto di c.d. Definizione Agevolata.

### **DEBITI PRESSO A.T.I. – CONCESSIONARIA PER LA RISCOSSIONE DEL COMUNE DI CATANIA - MARIO TORRISI & C. S.A.S.**

Trattasi di una posizione creditoria cartolarizzata, vantata da A.T.I Municipia. - Concessionaria per la Riscossione coattiva delle entrate del Comune Di Catania, nei confronti della società MARIO TORRISI & C. S.a.s..

In data 13.12.2023, il concessionario della riscossione certificava allo scrivente professionista (**All. nr. 41**) un debito relativo all’omesso pagamento dei seguenti verbali:

- n. 5601118/2014SVE5601118 confluito nel portafoglio della concessionaria con n. documento 201903821079170000293212, per complessivi **€. 192,81**, oltre **€. 15,23** quali oneri di riscossione;
- n. 9067010/2015SVE9067010 confluito nel portafoglio della concessionaria con n. documento 202203821450321926247424 per complessivi **€. 192,73**, oltre **€. 15,23** quali oneri della riscossione;

Per tutto quanto sopra il la componente dotata di privilegio generale, iscritta a ruolo presso ATI Municipia è pari a complessivi **€. 416,00**, mentre la quota di competenze del concessionario della riscossione pari ad **€. 30,46** sarà appostata al grado chirografario.

Per massima completezza si precisa che non sussiste alcuna posizione debitoria in capo all'odierno ricorrente in qualità di persona fisica, così come dichiarato dall'Ente.

### **DEBITI PRESSO IL COMUNE DI CATANIA – MARIO TORRISI & C. S.A.S.**

Con riscontro pec del 20.03.2024, il Comune di Catania faceva pervenire allo scrivente gestore certificazione del debito nei confronti del sig. Torrissi Mario in qualità di socio accomandatario della società Mario Torrissi & C. S.a.s., cod. fisc. 03252960871, iscritta al n.Rea CT – 204625.

Il Comune di Catania certificava allo scrivente professionista (**All. nr. 43**) un debito relativo all'omesso pagamento della tassa sui rifiuti per l'immobile sito in Corso delle province nr. 25, per gli anni di imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, pari a complessivi **€. 4.825,00**, comprensivo di sanzioni e interessi, non ancora iscritti a ruolo.

Sul punto lo scrivente professionista ritiene di dover inserire il debito sino all'anno di imposta 2021 in quanto, successivamente, l'immobile sito alla via in argomento è stato utilizzato dalla società UniCatania S.r.l.. Società succeduta all'attività assicurativa precedentemente svolta dalla "Mario Torrissi & C. S.a.s.".

Oltre a quanto certificato dal Comune di Catania, lo scrivente professionista ha potuto accertare all'interno dei ruoli esattoriali affidati all'agente della riscossione ATI-Municipia S.p.a. un ulteriore debito pari a complessivi € 416,00, come dettagliato al precedente paragrafo.

Per massima completezza si precisa che il Comune di Catania, in data 05/07/2024 trasmetteva alla Mario Torrissi & C. S.a.s. avviso di accertamento per il mancato pagamento della TARI 2019, pari a complessivi €. 1.070,00 (**All. nr. 64**).

Atteso quanto suddetto, la componente dotata di privilegio generale, non ancora iscritta a ruolo è pari a complessivi **€. 2.635,00**, mentre la quota di privilegio generale iscritta a ruolo (escluse le competenze del concessionario della riscossione pari ad €. 30,46) ammonta ad **€. 416,00**.

Pertanto, il credito vantato dal Comune di Catania nei confronti della società in argomento è pari a complessivi **€. 3.051,00**.

### **DEBITI PRESSO REGIONE SICILIA - MARIO TORRISI & C. S.A.S.**

Trattasi di posizioni creditorie non cartolarizzate vantate dalla Regione Sicilia, nei confronti della società Mario Torrissi & C. S.a.s., cod. fisc. 03252960871, iscritta al n.Rea CT – 204625.

In data 09.01.2024, la Regione Sicilia certificava allo scrivente professionista (**All. nr. 42**) un debito relativo all'omesso pagamento della Tassa di proprietà dei seguenti veicoli:

- Motoveicolo targato ER31235, per il complessivo importo di **€. 343,05**, comprensivo di sanzioni e interessi;
- Autoveicolo targato AX577HE, per il complessivo importo di **€. 1.054,94**, comprensivo di sanzioni e interessi;
- Motoveicolo targato DS38325, per il complessivo importo di **€. 40,39**, comprensivo di sanzioni e interessi;

Oltre a quanto certificato dalla Regione Sicilia, l'agente della riscossione certificava un debito iscritto a ruolo pari a complessivi € 3.812,20, come di seguito dettagliati:

Nr. Cartella
29320210154583404000
29320220056190700000
29320230032780151000

Pertanto, lo scrivente professionista ha potuto riscontrare un credito vantato dalla Regione Sicilia nei confronti della società in argomento pari a **€. 5.520,68**.

Atteso quanto suddetto, la componente dotata di privilegio generale, non ancora iscritta a ruolo è pari a complessivi **€. 1.438,38**, mentre la quota di privilegio generale iscritta a ruolo (escluse le competenze del concessionario della riscossione pari ad €. 79,78) ammonta ad **€. 3.812,30**.

### **Creditori privilegiati “Personali”.**

#### **DEBITI ISCRITTI A RUOLO PRESSO AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - “MARIO TORRISI”**

Con riscontro pec del 22.01.2024, l'agente della riscossione faceva pervenire allo scrivente gestore certificazione del debito iscritto a ruolo nei confronti del sig. Torrasi Mario.

Di seguito si riportano i carichi affidati alla Agenzia delle Entrate Riscossione (**All. nr. 33**), non oggetto di definizione agevolata, ex art. 1 commi 231-252 L. 197/022, distinti per imposte e aggi di riscossione:

TORRISI MARIO	Importo
<b>ONERI DI RISCOSSIONE</b>	<b>385,95</b>
<b>IMPOSTA-SANZIONE-INTERESSE</b>	<b>17.922,64</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>18.308,59</b>

A seguire l'indicazione degli enti impositori coinvolti:

Ente Concedente	Imposta, Sanzione e Interesse	Oneri della Riscossione
Amministrazione Finanziaria, Dir. Prov. Le Di Catania, Uff. Territoriale Di Acireale	1.066,10	75,73
Inps - Sede Di Catania	16.856,54	310,22
<b>Totale complessivo</b>	<b>17.922,64</b>	<b>386,95</b>

Come sopra evidenziato la componente dotata di privilegio generale già affidata all'agente della Riscossione (escluse le competenze del concessionario della riscossione pari ad **€ 386,95**) ammonta ad **€ 17.922,64**.

Il sottoscritto gestore tiene a precisare che il sig. Mario Torrisi ha presentato domanda di adesione alla c.d. Definizione Agevolata (**All. nr. 32**), ex art. 1 commi 231-252 L. 197/2022, avente ad oggetto le seguenti cartelle di pagamento:

NUMERO CARTELLA/ AVVISO	ENTE	DEBITO RESIDUO ALLA DATA DEL 21/07/2023				DEBITO OGGETTO DI DEFINIZIONE	DEBITO DA PAGARE IN DEFINIZIONE	DEBITO RESIDUO ESCLUSO DALLA DEFINIZIONE
		CARICO	INTERESSI DI MORA	ONERI DI RISCOSSIONE	TOTALE DEBITO			
29320190010173240001	Camera di commercio del Sud Est Sicilia Diritto annuale	60,30	2,85	9,67	72,82	72,82	51,88	0,00
29320190020268689000	Dir. prov. le di Catania - uff. territoriale di Acireale	315,38	0,00	24,80	340,18	340,18	5,88	0,00
29320210067174118000	Dir. prov. le di Catania - uff. territoriale di Catania	4.210,65	0,00	132,20	4.342,85	4.342,85	2.976,48	0,00
29320220021417588000	Dir. prov. le di Catania - uff. territoriale di Acireale	630,13	0,00	43,69	673,82	673,82	5,88	0,00
59320180010656747000	I.N.P.S. sede di Catania	1.962,04	494,06	147,12	2.603,22	2.603,22	1.872,82	0,00
59320190010251065000	I.N.P.S. sede di Catania	999,23	163,09	69,50	1.231,82	1.231,82	952,09	0,00
59320210002702663000	I.N.P.S. sede di Catania	2.143,39	259,86	143,97	2.547,22	2.547,22	1.920,34	0,00
<b>Totale carico</b>						<b>11.811,93</b>	<b>7.785,37</b>	<b>0,00</b>

Ad oggi, la rottamazione è in regolare ammortamento, con ultimo pagamento effettuato in data 28.02.2024, e ultima scadenza fissata per il 30.11.2027.

In data 13.08.2024 l'Agenzia delle Entrate certificava l'iscrizione a ruolo di ulteriori nr. 2 cartelle di pagamento (**All. nr. 35bis**) per il complessivo importo di € 7.318,71, segnatamente:

Nr. Cartella	Importo
29320240013387614000	5.563,12
29320240009094044000	1.755,59

Per massima completezza si ribadisce che il concessionario alla riscossione ha certificato sia per la società che per il ricorrente la seguente cartella di pagamento:

Ente Concedente	N. Cartella	Totale residuo
Camera Di Commercio	29320230072925625001	44,08
<b>Totale complessivo</b>		<b>44,08</b>

Pertanto, al fine di evitare delle duplicazioni, la suddetta cartella, è stata considerata esclusivamente all'interno del complessivo ammontare debitorio della società.

Stante l'ultima certificazione pervenuta, l'agente della riscossione vanta una posizione creditoria nei confronti del sig. Torrisi Mario, pari ad **€. 25.627,30**, di cui **€. 25.124,35** quale componente di privilegio generale ed **€. 386,95** quale competenza del concessionario alla riscossione (aggi, diritti di notifica e spese) identificato quale credito chirografario.

### **DEBITI PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE – “MARIO TORRISI”**

Con riscontro pec del 12.02.2024 e del 13.08.2024 inviato all'Organismo di composizione della crisi di Catania (**All. nr. 35 – 35bis**), l'Agenzia delle Entrate faceva pervenire certificazione del debito iscritto a ruolo nei confronti del sig. Torrisi Mario.

Trattasi di debiti Irpef – Addizionale Comunale e Regionale - così ripartiti:

- quanto ad **€. 15.826,00** da certificato carichi pendenti risultante dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria non ancora iscritti a ruolo alla data della prima certificazione del 12.02.2024, e ad oggi, pari ad **€. 11.512,16**;
- quanto ad **€. 2.681,28** da certificato carichi pendenti risultante dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria e interamente rateizzato su acquiescenza su avviso d'accertamento periodo di imposta 2015. Ad oggi interamente saldato;
- quanto ad **€. 8.206,81**, carichi affidati all'agente della riscossione, oltre **€. 5.356,85** oggetto della c.d. Definizione Agevolata.

Nello specifico, l'ente certificava i seguenti atti:

Identificativo atto	Anno imposta	Modello	Importo dovuto	Rateazione/Note
172489221001	2020	Redditi P.F.	4.313,84	Iscritto a ruolo – successivamente

				al 12.02.2024 per € 5.563,12
TYS01LS00073	2015	Acquiescenza art.15 D.lgs n. 218/97	2.681,28	SI
2016005884000005D001	2016	Atti telematici	11.512,16	

In merito alla posizione nr. TYS01LS00073, il sig. Torrisi inviava allo scrivente professionista, rateazione, concessa dell'ente, in complessive 8 rate il cui ultimo pagamento avvenuto in data 31.01.2023 (**All. nr. 36**). Rateazione riferita alla definizione dell'atto di accertamento illo tempore ricevuto.

Oltre alle suddette posizioni debitorie non iscritte a ruolo, l'Agenzia delle Entrate precisava importi iscritti a ruolo per complessivi €. 8.384,81 come di seguito dettagliati:

Nr. Cartella
29320180008971436000
29320190009213825000
29320240013387614000
29320240009094044000

Per massima completezza, si riportano le cartelle di pagamento riferite ai carichi affidati dall'Agenzia delle Entrate all'agente della riscossione ed oggetto della domanda di adesione agevolata ex art. 1 commi 231-252 L. 197/022 di cui ai precedenti § e, ad oggi, in regolare ammortamento:

Nr. Cartella
29320190020268689000
29320210067174118000
29320220021417588000

Atteso quanto sopra, la componente dotata di privilegio generale, non ancora iscritta a ruolo è pari a complessivi **€ 11.512,16** mentre la quota di privilegio generale iscritta a ruolo (escluse le competenze del concessionario della riscossione pari ad €. 75,73) ammonta ad €. **8.384,81**, oltre €. 5.356,85 oggetto della c.d. Definizione Agevolata.

Pertanto, il credito vantato dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della società in argomento è pari a complessivi **€ 19.896,97**, al netto degli importi oggetto di c.d. Definizione Agevolata.

## **DEBITI PRESSO L' ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE – “MARIO TORRISI”**

Con riscontro pec del 15.01.2024 e del 12.08.2024, l'istituto di previdenza sociale faceva pervenire allo scrivente gestore certificazione del debito nei confronti del sig. Torrissi Mario (**All. nr. 39 – 39bis**).

Trattasi di posizioni debitorie, solo in parte già cartolarizzate e affidate al concessionario della riscossione.

Nello specifico l'istituto di previdenza sociale certificava:

- quanto ad **€ 19.133,26** quali debiti iscritti a ruolo;
- quanto ad €. **€ 6.426.21** oltre **€. 649.80** a titolo di sanzioni, quali debiti non ancora cartolarizzati.

Oltre a quanto certificato dall'INPS, l'agente della riscossione certificava un debito iscritto a ruolo pari a complessivi € 16.856,54, come di seguito dettagliati:

<b>Nr. Avviso di addebito</b>
59320180004293729000
59320190004928031000
59320220000279588000
59320220003168353000
59320220007475566000
59320230004735988000

Per massima completezza, si riportano gli avvisi di addebito riferiti ai carichi affidati dall'Istituto di previdenza sociale all'agente della riscossione ed oggetto della domanda di adesione agevolata ex art. 1 commi 231-252 L. 197/022 di cui ai precedenti § e, ad oggi, in regolare ammortamento:

NUMERO CARTELLA/ AVVISO	ENTE	DEBITO RESIDUO ALLA DATA DEL 21/07/2023				DEBITO OGGETTO DI DEFINIZIONE	DEBITO DA PAGARE IN DEFINIZIONE	DEBITO RESIDUO ESCLUSO DALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA
		CARICO	INTERESSI DI MORA	ONERI DI RISCOSSIONE	TOTALE DEBITO			
59320180010656747000	I.N.P.S. sede di Catania	1.962,04	494,06	147,12	2.603,22	2.603,22	1.872,82	0,00
59320190010251065000	I.N.P.S. sede di Catania	999,23	163,09	69,50	1.231,82	1.231,82	952,09	0,00
59320210002702663000	I.N.P.S. sede di Catania	2.143,39	259,86	143,97	2.547,22	2.547,22	1.920,34	0,00
<b>Totale carico</b>						<b>11.811,93</b>	<b>7.785,37</b>	<b>0,00</b>

Atteso quanto suddetto, la componente dotata di privilegio generale, non ancora iscritta a ruolo è pari a complessivi **€. 6.751,11**, oltre al 50% di sanzioni previdenziali pari ad **€. 324,90** quale componente

chirografaria (Circolare INPS n. 38/2010). Mentre la quota di privilegio generale iscritta a ruolo (escluse le competenze del concessionario della riscossione pari ad €. 310,22) ammonta ad **€.16.856,54**, oltre €. 6.382,26 oggetto della c.d. Definizione Agevolata.

Atteso quanto suddetto il credito vantato dall'INPS nei confronti del sig. Torrasi è pari a complessivi **€. 23.932,55**, al netto degli importi oggetto di c.d. Definizione Agevolata.

### **DEBITI PRESSO IL COMUNE DI CATANIA – “MARIO TORRISI”**

Con riscontro pec del 20.03.2024, il Comune di Catania faceva pervenire allo scrivente gestore certificazione del debito nei confronti del sig. Torrasi Mario.

Il Comune di Catania certificava allo scrivente professionista (**All. nr. 43**) un debito relativo all'omesso pagamento dell'imposta municipale propria per l'immobile (c.d. IMU) sito in Via Francesco Riso nr. 97, per l'anno di imposta 2018, pari a complessivi **€. 968,00**, comprensivo di sanzioni e interessi, non ancora iscritti a ruolo.

Lo scrivente professionista sul punto rileva la non imponibilità soggettiva del tributo in capo all'odierno ricorrente, il Sig. Torrasi, il quale non risulta essere proprietario dell'immobile in argomento. Si precisa che è volontà del coniuge [REDACTED] di voler ottemperare al pagamento del debito certificato.

Per tutto quanto sopra, lo scrivente professionista ritiene di non dover inserire alcun importo per la posizione debitoria in argomento.

### **DEBITI NEI CONFRONTI DEGLI ISTITUTI BANCARI ASSISTITI DA GARANZIE STATALI – “MARIO TORRISI & C. S.A.S.”**

#### **Banco BPM S.p.a**

Trattasi di una posizione creditoria vantata dall'istituto di credito, Banco Popolare di Milano S.p.a., nei confronti della società Mario Torrasi & C. S.a.s..

In data 25.01.2024, l'istituto di credito certificava allo scrivente professionista (**All. nr. 44**) i seguenti rapporti instaurati con la società Mario Torrasi & C. S.a.s.:

- Contratto di conto corrente “You Business Easy” nr. 00005389, stipulato in data 23.12.2021;
- Contratto di finanziamento chirografario nr. 05509375, stipulato in data 23.12.2021 per il complessivo importo di €. 30.000,00 – c.d. prestito Covid.

Lo scrivente professionista precisa che il contratto di finanziamento chirografario nr. 05509375 è assistito da garanzia diretta del fondo di garanzia per le PMI c.d. MCC, ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. m), del D.L. 08.04.2020 n. 23, convertito con modificazioni della L. 40/2020 e ss.mm.ii. c.d. *decreto*

*liquidità* emesso al fine di agevolare le imprese colpite dalla pandemia *covid-19*. Nello specifico, il finanziamento prevede la restituzione delle somme in 36 rate mensili dall'importo unitario di €. 841,56 a far data dal 23.01.2024, con un periodo di pre-ammortamento di 24 mesi.

Atteso che trattasi di un finanziamento garantito dallo Stato e precisamente dal Medio Credito Centrale per l'90,00%, tale debito è stato inserito fino all'importo di **€ 27.000,00** quale credito privilegiato la parte residuale, €. 3.000,00 quale credito chirografario.

In ordine al contratto di conto corrente "You Business Easy" nr. 00005389 lo scrivente professionista ha potuto verificare dagli estratti conto forniti dall'istituto di credito che la società presenta un saldo di conto corrente positivo per il complessivo importo di €. 209,26 al 31.12.2023. Somme queste ultime che saranno interamente destinate alla procedura.

Pertanto, ad oggi, la Banca Popolare di Milano S.p.a. vanta una posizione creditoria nei confronti della società Mario Torrissi & C. S.a.s. al grado di privilegio **di € 27.000,00** ed al grado chirografo per il complessivo importo di €. 3.647,56.

## **Creditori chirografari "Societari".**

### **DEBITI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PUBBLICI – "MARIO TORRISI & C. S.A.S."**

Lo scrivente professionista ha potuto riscontrare all'interno della posizione debitoria sopra descritta la presenza di debiti che non rientrano tra il novellato normativo ex art. 2752 c.c. e seguenti. Pertanto, non assumono il grado di debiti privilegiati ma bensì rientrano tra i debiti aventi natura chirografaria, segnatamente:

- **Agenzia delle Entrate Riscossione**, per competenze di riscossione (diritti di notifica/ aggi ed interessi spettanti all'agente della riscossione), come da certificazione del debito riportato in allegato (**All. nr. 31**), per complessivi **€ 4.511,34**.
- **A.T.I. – Concessionaria per la riscossione del Comune di Catania**, per competenze di riscossione (rimborso spese per l'attività di supporto alla riscossione), come da fascicolo del contribuente riportato in allegato (**All. nr. 41**), per complessivi **€ 30,46**.
- **INPS**, per accessori, ex circolare Inps n. 38/2010, come da riscontro pec riportato in allegato (**All. nr. 37**), per complessivi **€ 2.121,57**.

### **DEBITI CHIROGRAFARI NEI CONFRONTI DEGLI ISTITUTI BANCARI – "MARIO TORRISI & C. S.A.S.":**

- **Intesa SanPaolo S.p.a.**

Lo scrivente professionista, in data 10.01.2024, inviava all'istituto di credito "Intesa Sanpaolo S.p.a." richiesta di precisazione del credito (**All. nr. 44**).

Atteso il mancato riscontro, lo scrivente gestore ha potuto verificare, dalla documentazione fornita dal ricorrente, che si tratta di una posizione debitoria, in capo alla società Mario Torrisi & C. S.a.s., un'apertura di credito su rapporto di conto corrente n. 00197/1000/00004763.

Da consultazione dell'estratto conto al 31.12.2023 emerge un saldo debitorio pari a complessivi **€ 8.876,34**.

Pertanto, ad oggi, il residuo saldo creditorio vantato dall'istituto di credito è pari a complessivi **€ 8.876,34**. Si precisa che, il terzo XXXXXXXXXX ha dichiarato allo scrivente gestore di voler provvedere al regolamento delle rate a scadere.

- **Crédit Agricole Italia S.p.a.**

In data 12.01.2024 l'istituto di credito Crédit Agricole Italia S.p.a. forniva riscontro allo scrivente professionista precisando che, ad oggi, non sussiste alcun rapporto in essere né con il sig. Torrisi né con la società Mario Torrisi & C. S.a.s. (**All. nr. 44**)

- **Banco BPM S.p.a**

Trattasi di una posizione creditoria vantata dall'istituto di credito, Banco Popolare di Milano S.p.a., nei confronti della società Mario Torrisi & C. S.a.s..

In data 25.01.2024, l'istituto di credito certificava allo scrivente professionista (**All. nr. 44**) i seguenti rapporti instaurati con la società Mario Torrisi & C. S.a.s.:

- Contratto di conto corrente "You Business Easy" nr. 00005389, stipulato in data 23.12.2021;
- Contratto di finanziamento chirografario nr. 05509375, stipulato in data 23.12.2021 per il complessivo importo di € 30.000,00 – c.d. prestito Covid.

Lo scrivente professionista precisa che il contratto di finanziamento chirografario nr. 05509375 è assistito da garanzia diretta del fondo di garanzia per le PMI c.d. MCC, ai sensi dell'art. 13 co. 1 lett. m), del D.L. 08.04.2020 n. 23, convertito con modificazioni della L. 40/2020 e ss.mm.ii. c.d. *decreto liquidità* emesso al fine di agevolare le imprese colpite dalla pandemia *covid-19*. Nello specifico, il finanziamento prevede la restituzione delle somme in 36 rate mensili dall'importo unitario di € 841,56 a far data dal 23.01.2024, con un periodo di preammortamento di 24 mesi.

Atteso che trattasi di un finanziamento garantito dallo Stato e precisamente dal Medio Credito Centrale per il 90,00%, tale debito è stato inserito fino all'importo di €27.000,00 quale credito privilegiato la parte residuale, **€ 3.000,00** quale credito chirografario.

In ordine al contratto di conto corrente "You Business Easy" nr. 00005389 lo scrivente professionista ha potuto verificare dagli estratti conto forniti dall'istituto di credito che la società presenta un saldo di conto corrente positivo per il complessivo importo di €. 209,26 al 31.12.2023. Somme queste ultime che saranno interamente destinate alla procedura.

Pertanto, ad oggi, la Banca Popolare di Milano S.p.a. vanta una posizione creditoria nei confronti della società Mario Torrisi & C. S.a.s. al grado di privilegio di €. 27.000,00 ed al grado chirografo per il complessivo importo di **€ 3.000,00**, oltre €. 647,56 come da piano allegato.

### **DEBITI CHIROGRAFARI NEI CONFRONTI DEI FORNITORI – “MARIO TORRISI & C. S.A.S.”** **G.S.V. Digital Solution S.r.l.**

Trattasi di una posizione creditoria vantata dalla società G.S.V. Digital Solution S.r.l. nei confronti della società Mario Torrisi & C. S.a.s..

Nel corso del 2020, la Mario Torrisi & C. S.a.s. stipulava con la società G.S.V. Digital Solution S.r.l. contratto di servizi nr. 007/2020 (**All. nr. 45**). Il servizio consisteva nel ritiro, presso la sede della società, di plichi contenenti i contratti assicurativi firmati in originale. Plichi che venivano digitalizzati e custoditi dalla stessa G.S.V. Digital Solution S.r.l..

Il ricorrente comunicava allo scrivente gestore che il servizio, di ritiro ed archiviazione, veniva prestato fino al Giugno 2021, data in cui veniva costituita la Unicatania S.r.l., la quale non subentrava al contratto in essere.

In data 06.10.2022, lo studio legale Piccioni, in nome e per conto della G.S.V. Digital Solution S.r.l., diffidava il ricorrente al pagamento della complessiva somma di €. 3.656,03 per fatture mensili emesse e non pagate dal 30.11.2020 al 31.12.2021.

Lo studio legale, in data 19.03.2024, notificava altresì decreto ingiuntivo (**All. nr. 45**) presso l'ufficio del Giudice di Pace di Catania – Sezione 01 Prima Sezione Civile, per l'importo di €. 3.656,03, oltre interessi, €. 476,00 di cui €. 76,00 per spese ed €. 400,00 per compensi professionali, oltre al rimborso spese del 15%, IVA e CPA.

Come dichiarato dal sig. Torrisi verrà proposta opposizione al decreto ingiuntivo, assistito e rappresentato dall'avv. Zammataro, atteso che le somme richieste sono state in parte pagate dal ricorrente (**All. nr. 45**), sino al Giugno 2021, ed il contratto della fornitura dei servizi in argomento

sarebbe dovuto cessare, stante la costituzione della Unicatania S.r.l. e la conseguente interruzione del servizio.

Lo scrivente professionista attesa l'aleatorietà del contenzioso da incardinare ritiene di dover stanziare l'intera somma richiesta dal fornitore "G.S.V." ad apposito fondo rischi specifico.

## **Creditori chirografari "Personali".**

### **DEBITI CHIROGRAFARI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PUBBLICI – "MARIO TORRISI"**

Lo scrivente professionista ha potuto riscontrare all'interno della posizione debitoria sopra descritta la presenza di debiti che non rientrano tra il novellato normativo ex art. 2752 c.c. e seguenti. Pertanto, non assumono il grado di debiti privilegiati ma bensì rientrano tra i debiti aventi natura chirografaria, segnatamente:

- **Agenza delle Entrate Riscossione**, per competenze di riscossione (diritti di notifica/ aggi ed interessi spettanti all'agente della riscossione), come da certificazione del debito riportato in allegato (**All. nr. 35**), per complessivi **€ 385,95**.
- **INPS**, per accessori, ex Circolare Inps n. 38/2010, come da riscontro pec riportato in allegato (**All. nr. 39**), per complessivi **€ 185,00**.

### **DEBITI CHIROGRAFARI NEI CONFRONTI DEGLI ISTITUTI BANCARI – "MARIO TORRISI"**

#### **Compass Banca S.p.a.**

Trattasi di posizioni creditorie contratte dall'odierno ricorrente con la Compass Banca S.p.a per far fronte alla carenza di liquidità personale e societaria dovuta alle frodi subite e, segnatamente:

- Dilazione di pagamento giusto contratto di factoring Banca-esercente-cliente n. 334916, concesso in data 07.04.2023 di originari € 3.390,00;
- Finanziamento chirografario n. 20785956, concesso in data 15.05.2019 di originari € 25.873,20.

In data 12.01.2024, la Compass Banca S.p.a. inviava allo scrivente professionista precisazione del credito in ordine alla dilazione di pagamento legata al contratto di factoring n. 334916 (**All. nr. 44**). Nello specifico, lo Studio Dentistico Barbagallo S.r.l., C.f. 05821980876, giusto contratto di cessione del credito alla Compass Banca S.p.a., effettuava, nei confronti del sig. Torrissi Mario, una prestazione sanitaria dentistica dal complessivo valore di € 3.390,00. La banca altresì concedeva al ricorrente una dilazione di pagamento della suddetta somma in 12 rate mensili da € 282,50 ciascuna, a far data dal 15.05.2023.

Ad oggi, il residuo saldo creditorio vantato dall'istituto di credito è pari a complessivi **€ 1.130,00**. Si precisa che, il terzo assunto XXXXXXXXXX dichiarato allo scrivente gestore di voler provvedere al regolamento delle rate a scadere.

In data 23.01.2024, la Compass Banca S.p.a. forniva ulteriore precisazione del credito in ordine al finanziamento chirografario n. 20785956, concesso in data 15.05.2019 di originari €. 25.873,20, inclusi interessi (**All. nr. 44**). Finanziamento richiesto al fine di sopperire allo squilibrio economico dell'impresa. Il contratto prevedeva la restituzione delle somme in nr 60 rate mensili di €. 431,22, a far data dal 15.06.2019.

Ad oggi, il residuo saldo creditorio vantato dall'istituto di credito è pari a complessivi **€ 2.596,32**, di cui €. 9,00 quali spese d'incasso.

Per tutto quanto sopra la posizione creditoria chirografaria complessivamente vantata dall'istituto di credito ad oggi è pari a €. 3.726,32, di cui solo **€ 2.596,32** saranno oggetto della presente proposta per le ragioni suddette.

#### ***Merito creditizio: contratto di finanziamento n. 20785956***

Il sottoscritto gestore, rilevato che l'art. 76 co. 3 del c.c.i.i. dispone che “L'OCC, nella sua rilevazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della cessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore”, precisa quanto segue.

L'esposizione del finanziamento chirografario in argomento è stata contratta in data 15.05.2019. In quella data il ricorrente godeva, sia del reddito dalla società in accomandita semplice, sia del sostegno economico fornito dalla moglie, percettrice di reddito da lavoro dipendente. Come si evince dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2019, periodo d'imposta 2018 (**All. nr. 14 e All. nr. 16**), il sig. Torrisi aveva prodotto un reddito al netto delle imposte pari a complessivi €. 31.019,00 mentre la XXXXXXXXXX aveva prodotto un reddito complessivo netto imposte pari ad €. 29.499,00.

Il reddito complessivo per l'anno 2019 della famiglia era pari ad €. 60.518.

- ✓ Assegno sociale 2019 € 496,16\*13= €. 5.953,87 - componenti nucleo familiare 2(\*1,57);
- ✓ €. 5.953,87 \* 1,57 = €. 9.347,58 (limite minimo reddito “dignitoso tenore di vita”);
- ✓ Impegno mensile a fronte del finanziamento contratto, €. 431,00 pari all'esborso finanziario annuale di €. 5.172,00
- ✓ Impegno mensile per ulteriori finanziamenti/mutui in essere, €. 1.779,00 pari all'esborso finanziario annuale di €. 21.348,00

- ✓ Disponibilità annuale post rimborso finanziamento= $29.822,42-5.174,64=24.650,42$  (Sì merito Creditizio)

***Merito creditizio: dilazione di pagamento/ contratto di factoring n. 334916***

L'esposizione della dilazione di pagamento in argomento è stata contratta in data 07.04.2023. In quella data il ricorrente godeva, sia del reddito da lavoro dipendente, sia del sostegno economico fornito dalla moglie, percettrice di reddito da lavoro dipendente e dall'ottobre 2023 di reddito da pensione. Come si evince dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2023, periodo d'imposta 2022 (**All. nr. 14 e All. nr. 16**) il sig. Torrisi aveva prodotto un reddito al netto delle imposte pari a complessivi €. 45.673,00 mentre la ██████████ aveva prodotto un reddito complessivo netto imposte pari ad €. 31.133,00.

Il reddito complessivo netto per l'anno 2023 della famiglia era pari ad €. 76.806,00.

- ✓ Assegno sociale 2023 €.  $503,27*13=$  €. 6.542,51- componenti nucleo familiare  $2(*1,57)$ ;
- ✓ €.  $6.542,51*1,57=$  €. 10.271,74 (limite minimo reddito "dignitoso tenore di vita");
- ✓ Impegno mensile a fronte del finanziamento contratto, €. 282,00 pari all'esborso finanziario annuale di €. 3.384,00
- ✓ Impegno mensile per ulteriori finanziamenti/mutui in essere, €. 2.593,00 pari all'esborso finanziario annuale di €. 31.116,00
- ✓ Disponibilità annuale post rimborso finanziamento= $35.418,27-3.384=32.034,26$  (Sì merito Creditizio)

**Deutsche Bank S.p.a.**

Trattasi di una posizione debitoria contratta dall'odierno ricorrente con l'istituto di credito Deutsche Bank S.p.a..

Segnatamente, in data 15.01.2024, la Deutsche Bank S.p.a. inviava allo scrivente professionista precisazione del credito (**All. nr. 44**) in ordine al finanziamento chirografario n. 2464231301, contratto in data 29.06.2021 dall'odierno istante, per il complessivo importo di €. 13.250,00.

Il contratto di finanziamento prevedeva la rinegoziazione di un finanziamento pre-esistente, dal complessivo importo di €. 10.000,00, e la contestuale erogazione di nuova liquidità per €. 3.250,00.

Il piano di rimborso del finanziamento prevede la restituzione delle somme in numero 72 rate mensili, dall'importo unitario di €. 243,00.

Ad oggi, il saldo creditorio vantato dall'istituto di credito, e certificato con pec del 15.01.2024 (**all. nr. 44**), è pari a complessivi **€. 10.692,00**, al netto di imposta di bollo e spese per comunicazioni periodiche.

### ***Merito creditizio***

L'esposizione del finanziamento chirografario in argomento è stata contratta in data 29.06.2021. In quella data il ricorrente godeva, sia del reddito da lavoro dipendente, sia del sostegno economico fornito dalla moglie, percettrice di reddito da lavoro dipendente. Come si evince dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2020, periodo d'imposta 2019, (**All. nr. 14 e All. nr. 16**), il sig. Torrisi aveva prodotto un reddito al netto delle imposte pari a complessivi €. 38.204,00 mentre la ██████████ aveva prodotto un reddito complessivo netto imposte pari ad €. 30.006,00.

Il reddito complessivo per l'anno 2021 della famiglia era pari ad €. 68.210,00.

- ✓ Assegno sociale 2021 €. 460,28\*13= €. 5.983,64 - componenti nucleo familiare 2(\*1,57);
- ✓ €. 5.983,64 \* 1,57 = €. 9.394,31 (limite minimo reddito "dignitoso tenore di vita");
- ✓ Impegno mensile a fronte del finanziamento contratto, €. 243,00 pari all'esborso finanziario annuale di €. 2.916,00
- ✓ Impegno mensile per ulteriori finanziamenti/mutui in essere, €. 1.916,00 pari all'esborso finanziario annuale di €. 23.040,00
- ✓ Disponibilità annuale post rimborso finanziamento=68.210,00-35.775,690=32.859,69 (Sì merito Creditizio

### **Agos Ducato S.p.a.**

Trattasi di una posizione debitoria contratta dall'odierno ricorrente con l'istituto di credito Agos Ducato S.p.a..

In data 19.01.2024, la Agos Ducato S.p.a. inviava allo scrivente professionista precisazione del credito (**All. nr. 44**) in ordine al finanziamento chirografario n. 69787171, stipulato in data 02.02.23 per il complessivo importo di €. 17.941,32 per far fronte alla carenza di liquidità personale e societaria.

Il piano di ammortamento prevede la restituzione delle somme in 36 rate mensili, dall'importo unitario mensile di €. 498,37, a far data dal 01.03.2023.

Ad oggi, come certificato con pec del 19.01.2024, la posizione creditoria chirografaria complessivamente vantata dall'istituto di credito è pari ad **€. 13.544,97.**

### ***Merito creditizio***

L'esposizione del finanziamento chirografario in argomento è stata contratta in data 02.02.2023. In quella data il ricorrente godeva, sia del reddito da lavoro dipendente, sia del sostegno economico fornito dalla moglie, percettrice di reddito da lavoro dipendente. Come si evince dalla dichiarazione dei redditi dell'anno 2022, periodo d'imposta 2021 (**All. nr. 14 e All. nr. 16**) il sig. Torrisi aveva prodotto un reddito al netto delle imposte pari a complessivi €. 45.673,00 mentre la ██████████ aveva prodotto un reddito complessivo netto imposte pari ad €. 31.133,00.

Il reddito complessivo netto per l'anno 2023 della famiglia era pari ad €. 76.806,00.

- ✓ Assegno sociale 2023 €. 503,27\*13= €. 6.542,51- componenti nucleo familiare 2(\*1,57);
- ✓ €. 6.542,51\*1,57 = €. 10.271,74 (limite minimo reddito "dignitoso tenore di vita");
- ✓ Impegno mensile a fronte del finanziamento contratto, €. 282,00 pari all'esborso finanziario annuale di €. 3.384,00;
- ✓ Impegno mensile per ulteriori finanziamenti/mutui in essere, €. 2.593,00 pari all'esborso finanziario annuale di €. 31.116,00;
- ✓ Disponibilità annuale post rimborso finanziamento=35.775,69-2.916,00=32.859,69 (Sì merito Creditizio).

### **Banco BPM S.p.a**

In data 25.01.2024, l'istituto di credito certificava allo scrivente professionista (**All. nr. 44**) i seguenti rapporti bancari instaurati dal sig. Mario Torrisi:

- Contratto di conto corrente nr. 00005253, stipulato in data 24.08.2021;
- Concessione di apertura in conto corrente nr. 756579 in data 12.10.2021, dal complessivo importo di €. 5.000,00 con validità a tempo indeterminato;
- Concessione di apertura in conto corrente nr. 770239 in data 22.10.2021, dal complessivo importo di €. 5.000,00 con validità fino al 30.06.2022, prorogato in data 01.06.2022 con remunerazione al nr. 836639.

Lo scrivente professionista ha potuto verificare dagli estratti conto forniti dall'istituto di credito che il sig. Mario Torrisi presenta un saldo di conto corrente negativo per il complessivo importo di **€ 4.895,50** al 31.12.2023.

### **BPER Banca S.p.a.**

In data 31 Maggio 2018 l'odierno ricorrente e la sig.ra Consoli Maria Anna Rita contraevano un mutuo fondiario, concesso dall'allora Unipol Banca S.p.a., rep. 48317 racc. nr. 10041, ai rogiti del notaio dott. Paolo di Giorgi. Importo finanziato pari ad €. 85.000,00, oltre interessi e spese, finalizzato alla ristrutturazione dell'immobile in cui, ad oggi, i coniugi risiedono. Il contratto di mutuo in argomento prevedeva un rimborso in 20 anni con pagamento di una rata mensile di €. 496,44.

A garanzia del suddetto mutuo veniva concessa ipoteca sull'immobile, di esclusiva proprietà della sig.ra [REDACTED] sito in Catania, alla via Francesco Riso n. 97, censito al foglio 69, part. 18079, sub. 13.

In ordine al presente mutuo si precisa che è volontà della sig.ra [REDACTED], proprietaria dell'immobile oggetto di garanzia reale del finanziamento contratto, di proseguire al regolare pagamento delle rate come da originario piano di ammortamento. Pertanto, per quanto ovvio, non concorrerà alla massa debitoria della presente procedura.

### **ALTRI DEBITI CHIROGRAFARI**

#### **Contenzioso R.G. 7951/2019**

La Mario Torrisi & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante, sig. Torrisi Mario, notificava atto di citazione, in data 09.05.2021, innanzi al tribunale di Catania – Sezione Civile. Lo stesso richiedeva alla banca Creval S.p.a. (oggi Credit Agricole) e alla compagnia assicurativa UnipolSai Assicurazioni S.p.a. (terzo chiamato in causa), la restituzione della somma di €. 84.000,00. Somma pignorata in forza della sentenza emessa dal Tribunale di Catania, sezione Lavoro, n. 2419 del 15.10.2008 sul conto corrente separato destinato ai rapporti instaurati tra l'agenzia assicurativa Mario Torrisi & C. S.a.s. e l'intermediario assicurativo.

In data 21.02.2023, con sentenza n. 847/2023 rep. 1332/2023 (**All. nr. 20**), veniva rigettata la domanda formula dall'odierno ricorrente, confermando il corretto comportamento dell'agenzia assicurativa, e condannava il sig. Torrisi alle spese. Spese quantificate come segue:

- quanto ad **€ 6.000,00**, a titolo di indennizzo ex art. 96, comma 3 c.p.c., al pagamento in favore della Creval S.p.a.;

- quanto ad **€. 12.000,00**, a titolo di spese di lite per compensi professionali oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cpa come per legge in favore di Creval S.p.a.;
- quanto ad **€. 12.000,00**, a titolo di spese di lite per compensi professionali oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cpa come per legge in favore di UnipolSai Assicurazioni S.p.a.

Inoltre, in data 11.01.2024 lo studio legale Vitarelli, nell'interesse di UnipolSai Assicurazioni S.p.a., stante la condanna alle spese in ambito della suddetta sentenza n. 847/2023, notificava al ricorrente atto di pignoramento presso terzi per il complessivo importo di €. 26.756,61, quale terzo pignorato la società Unicatania S.r.l..

Seguiva, in data 14.02.2024, avviso di iscrizione a ruolo del pignoramento, presso il Tribunale di Catania, rubricato al R.G.E. n. 406/2024 (**All. nr. 21**). In tale sede veniva fissata udienza di comparizione del terzo pignorato alla data del 23.04.2024.

Da quanto riferito dall'odierno ricorrente allo scrivente professionista, il procuratore speciale che segue la vicende, Avv. Platania, ha presentato precisazioni in merito alla legittimità del pignoramento in argomento e la prossima udienza è stata fissata entro la fine del 2024.

Pertanto, ad oggi, in seno della procedura iscritta all'R.G. 7951/2019, il sig. Mario Torrisi ha una posizione debitoria per il complessivo importo di **€. 39.840,00**.

#### **8. SPESA MEDIA MENSILE DEL NUCLEO FAMILIARE DEI PROPONENTI**

Lo scrivente professionista ha potuto verificare che il nucleo familiare del ricorrente è così composto:

- **Torrisi Mario**, nato a Liegi (EE) il 11.01.1956, C.F. TRRMRA56A11Z103I;
- [REDACTED].

Il sig. Torrisi Mario, come precisato ai precedenti paragrafi, percepisce redditi da lavoro dipendente, quale datore di lavoro la società Unicatania S.r.l..

Nel corso del 2023 il ricorrente ha prodotto un reddito al netto delle imposte pari a complessivi € 37.292,42 e, pertanto, un reddito netto medio mensile pari ad €. 3.107,70.

Tuttavia, lo scrivente professionista ha potuto verificare che, dal gennaio 2024, la retribuzione mensile percepita dal Sig. Torrisi Mario ha subito una contrazione, dovuta alla rideterminazione dei premi di risultato erogati mensilmente dalla società Unicatania s.r.l. di €. 1.700,00.

Alla luce di quanto sopra esposto lo scrivente professionista ha stimato un reddito annuale netto prodotto dall'odierno ricorrente, per il periodo d'imposta 2024, pari a circa €. 31.200,00, di cui mensili circa €. 2.400,00.

Si precisa che le entrate del nucleo familiare sono composte anche dai redditi da pensione percepiti della sig.ra ██████████. La stessa percepisce una pensione di vecchiaia di €. 1.543,70 mensili, al netto di trattenute fiscali subite e della cessione del quinto stipulata in data 20.02.2019 e scadente del 2029.

Atteso tutto quanto sopra le entrate finanziarie del nucleo familiare ammontano a complessivi **€ 4.340,70**.

Giusta dichiarazione sottoscritta dal sig. Torrisi Mario, **le spese medie mensili per il sostentamento del nucleo familiare composto da due persone, ammontano ad € 1.434,20 (All. nr. 17)**. Di seguito si espone il dettaglio delle spese mensili occorrenti al nucleo familiare:

Tipo spesa	Importo mensile
• Utenze (gas ed energia)	€ 200,00
• Alimenti bevande e spese mediche	€ 430,00
• Spese generali varie (auto, abbigliamento, ecc.)	€ 500,00
• Condominio	€ 60,00
• Assicurazione Vita	€ 110,00
• Rottamazione quater mensilizzata	€. 134,20
<b>Totale</b>	<b>€ 1.434,20</b>

Va precisato che in aggiunta alle spese necessarie per il sostentamento familiare, sopra riportate, vanno considerate le obbligazioni finanziarie contratte personalmente dalla sig.ra ██████████. Nello specifico, trattasi di posizioni afferenti alla contrazione di un mutuo per l'acquisto dell'immobile di residenza ed alla contrazione di un ulteriore mutuo per ristrutturazione del detto immobile.

Di seguito si riporta tabella riepilogativa degli impegni finanziari assunti dalla coniuge del ricorrente:

Obbligazione fin. Assunta	Importo mensile
• Cessione del quinto	€ 397,00
• Mutuo acquisto immobile	€ 742,30

• Mutuo ristrutturazione immobile	€ 434,70
<b>Totale</b>	<b>€ 1.574,00</b>

Per tutto quanto sopra, le uscite finanziarie del nucleo familiare ammontano a complessivi **€ 3.008,20**.

Pertanto, considerata la disponibilità mensile (capacità finanziaria) di **€ 4.340,70** del nucleo familiare la somma che il proponente può destinare alla procedura (nei termini esposti al successivo paragrafo) è pari ad **€ 1.300,00**.

## 9. PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE

Il Sig. Torrisi appartenendo alla categoria dei soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, intende sottoporre ai propri creditori una “Proposta di concordato minore liquidatorio” al fine di ripianare i debiti contratti.

L'art. 2 c. 1 lett c) evidenzia come la procedura di concordato minore, seppure limitatamente a quella di tipo liquidatorio, sia ammessa anche per il debitore, fideiussore e/o socio coinvolto nella gestione dell'impresa, in quanto rientra nella categoria residuale prevista dall'art. 2 c.1 lett. c) CCII di “*ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*”. In tal caso il debitore, non avendo più alcuna attività imprenditoriale o professionale da continuare, potrà definire con detto strumento l'intera propria posizione debitoria che deriva sia da debiti personali, sia da debiti di natura commerciale e non consumeristica.

La proposta di concordato minore è espressione dell'autonomia negoziale, si configura quale offerta di accordo volta a risolvere lo stato di crisi secondo le modalità e la tempistica esplicitate nella proposta medesima e si perfeziona con la deliberazione dei creditori che si svolge mediante l'approvazione, secondo le norme stabilite dal D.Lgs. n. 14/2019. Il concordato minore è condizionato all'omologazione del Tribunale: le obbligazioni che derivano dalla proposta approvata dai creditori divengono efficaci solo quando interviene l'omologazione del Tribunale.

La presente proposta di accordo di concordato minore sarà una proposta liquidatoria con apporto di finanza terza, in quanto, da una parte, l'odierno ricorrente metterà a disposizione risorse finanziarie proprie derivanti dall'attività di lavoro subordinato e dalla dismissione dei cespiti ancora in capo alla società “Mario Torrisi & C. S.a.s.”, inoltre saranno presenti risorse messe a disposizione dalla sig.ra

che aumenteranno in misura apprezzabile l'attivo disponibile, così come successivamente spiegato e dettagliato.

Inoltre, la proposta di concordato formulata prevede la formazione di classi di creditori, tenuto conto dei privilegi di legge, dell'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici appartenenti alla medesima classe (cfr. Cass. 9378/2018).

Il **Privilegio Generale capiente** è composto dai creditori muniti di privilegio generale (INPS ed INAIL con grado I) per i quali si prevede un soddisfo in misura non inferiore a quella realizzabile, dal ricavato in ipotesi liquidatoria (ex art. 75 co. 2 CCII), pari a complessivi €. 31.600,00 (**All. Tabella L**).

La **Classe A** (Privilegio Generale Retrocesso al Chirografo per incapacienza) si compone, invece, di creditori muniti di privilegio generale retrocessi a chirografo per incapacienza di attivo. Per tale categoria di creditori si prevede un soddisfo parziale nella misura del **13,25%**.

La **Classe B (Chirografo Puro)** si compone, invece, di creditori chirografari c.d. "puri", per i quali si prevede soddisfacimento parziale nella misura del **13,25%**.

Di seguito, si riporta stralcio della Tabella "R – Riepilogo" contenente le **risorse** poste in favore del presente concordato minore ai sensi dell'art. 74 c.2 e ss. D.Lgs. 14/2019:

<b>Riepilogo onere concordatario / risorse in ipotesi soccombenza contenzioso</b>			
<b>DESCRIZIONE</b>	<b>mesi / anni</b>	<b>RISORSE</b>	
Maxi rata tramite intervento del terzo (sig.ra Consoli Maria Anna Rita) entro 30 gg Omologa			5.000,00
Intervento pagamenti mensili - (sig. Torrisi Mario) 1.325,00 * 72 mesi	72		95.400,00
Maxi rata finale mediante intervento del terzo sig.ra Consoli Maria Anna Rita			12.000,00
Vendita Moto S.a.s.			8.500,00
<b>Totale Proventi Attivi</b>			<b>120.900,00</b>
	<b>base di calcolo</b>	<b>%</b>	<b>ONERE</b>
Privilegio Generale capiente - (art. 75 co. 2 CCII) - INPS e INAIL I° GRADO	31.600,00	100,00%	31.600,00
Privilegio Generale Retrocesso al Chirografo per incapacienza - CLASSE A	378.024,36	13,25%	50.088,23
CHIROGRAFO PURO- CLASSE B	82.590,57	13,25%	10.943,25
<b>Totale generale debiti e pagamenti verso creditori</b>			<b>92.631,48</b>
Saldo Compenso OCC	8.246,30	100,00%	8.246,30
Compenso aw. Manfredi Zammataro	6.618,57	100,00%	6.618,57
Compenso Advisor con IVA e CPA	3.806,40	100,00%	3.806,40
Compenso Commissario Giudiziale "Stimato"	4.000,00	100,00%	4.000,00
<b>Totale oneri di di procedura e di funzionamento</b>			<b>22.671,27</b>
<b>onere concordatario complessivo</b>			<b>115.850,24</b>
fondo rischi specifico (D.i. GSV S.r.l.)	4.132,03	13,25%	547,49
fondo rischi specifico (soccombenza contenzioso)	30.000,00	13,25%	3.975,00
fondo imprevisti e varie generale			1.074,76
<b>Totale generale a pareggio</b>			<b>120.900,00</b>

Si precisa che l'odierno proponente, atteso il possibile esito favorevole del contenzioso pendente iscritto all'R.G. 10396/2021, intende e si obbliga, anche con la sottoscrizione della presente relazione,

a destinare alla procedura in argomento e pertanto, ai suoi creditori, le eventuali somme percepite in caso di definizione in suo favore. Occorre precisare che le risorse che si prevede possa essere ricavati sono pari a complessivi **€. 202.773,41**.

Prudenzialmente, è stato previsto altresì un “fondo rischi specifico” cfr. Tab R, e ciò in caso di esito sfavorevole e relativa condanna alle spese di giudizio, per il contenzioso iscritto all’R.G.10396/2021, incoato dell’odierno proponente in qualità di socio accomandatario della Mario Torrissi & C. S.a.s contro la società Centro Servizi Assicurativi e Finanziari di Abramo Andrea & C S.a.s., Igea Banca S.p.a., Banca Sviluppo Economico S.p.a. e Credito Emiliano.

Il suddetto fondo rischi è stato calcolato ipotizzando astrattamente una condanna alle spese per complessivi €. 30.000,00; pertanto è stato determinato il potenziale debito con le medesime percentuali di soddisfo dei creditori chirografari presenti in proposta (13,25%), pari ad €. 3.975,00 (€. 30.000,00 \* 13,25%).

La proposta di concordato che il ricorrente intende sottoporre al proprio ceto creditorio si basa sul versamento di risorse personali del ricorrente e sull’apporto di risorse da parte della sig.ra Consoli, in qualità di terzo assuntore.

La proposta prevede il pagamento dell’importo complessivo di €. 120.900,00, da corrispondersi come segue:

- quanto ad **€. 5.000,00**, quale acconto iniziale da versare entro 30 giorni dall’omologa della presente proposta. Tali somme derivano da disponibilità immesse dal terzo assuntore e derivati dalla liquidazione spettante all [REDACTED] a titolo di trattamento di fine rapporto (**All. nr. 29**);
- quanto ad **€. 95.400,00** mediante il pagamento di nr. 72 rate mensili, dall’importo unitario di €. 1.325,00, a partire dal 30 esimo giorno successivo al pagamento della maxi-rata iniziale di cui al precedente punto. Risorse derivanti dai redditi da lavoro dipendente percepiti dal sig. Torrissi Mario;
- quanto ad **€. 8.500,00** derivanti dalla dismissione dei mezzi intestati alla società “Mario Torrissi & C. S.a.s.”;
- quanto ad **€. 12.000,00** quale maxi-rata finale da corrispondere entro 30 giorni dal pagamento dell’ultima delle 72 rate mensili. Tali somme derivano da disponibilità immesse dal terzo assuntore.

Atteso quanto suddetto, si precisa che, in ipotesi di vittoria del contenzioso civile attualmente pendente, iscritto all’R.G. 10396/2021, di cui si allega relazione dell’avv. Platania (**All. nr. 7**), le somme *se e quando* incassate, che nella migliore ipotesi sarebbero pari ad **€. 202.773,00**, sarebbero totalmente a vantaggio dei creditori sociali con aumento importante delle percentuali di soddisfo.

Inoltre, l'odierno proponente ha previsto, ancorché in assenza di alcun obbligo di legge, un fondo rischi e imprevisti generico, pari a complessivi **€. 1.074,76**. Tale fondo rischi è stato previsto in caso di minusvalenze dell'attivo o insorgenza di ulteriore passivo, al fine di mantenere invariata la percentuale di soddisfo del ceto creditorio sino all'integrale utilizzo del detto fondo. In caso di suo totale o parziale inutilizzo (sia del fondo rischi generico che dei fondi rischi specifici), le relative somme verranno ripartite in favore di tutti i creditori e nel rispetto dei privilegi di legge e delle percentuali di soddisfo proposte.

La proposta come sopra esposto prevede altresì un fondo rischi specifico in relazione al contenzioso R.G.10396/2021 pari a **€. 3.975,00**.

Lo scrivente gestore tiene a precisare che il numero di rate previste, corrisposte dal ricorrente, è stato determinato attesa l'età anagrafica del ricorrente, ad oggi pari a 68 anni, e la relativa capacità lavorativa legata allo stato di salute.

Pertanto, ed in conclusione, il complessivo onere della presente procedura è pari ad **€. 120.900,00**, a fronte di un indebitamento pari a complessivi **€. 492.214,93**. Il tutto, come meglio dettagliatamente riportato nell'allegata Tabella "R".

Non sussiste alcun credito impignorabile di cui deve essere assicurato il regolare pagamento (ex art. 545 c.p.c. e relative leggi speciali).

## **10. SUGLI ONERI DI PROCEDURA**

Lo scrivente professionista ha stimato gli oneri della procedura per complessivi **€. 22.671,27**, così suddivisi:

- quanto ad **€. 8.246,30** per spese giudiziarie relative al saldo del compenso previsto in favore dell'Organismo di composizione della Crisi tenuto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania e del professionista nominato dallo stesso Organismo, dott. Alessandro Antonio Russo (**All. nr. 55**);
- quanto ad **€. 3.806,40** quale compenso per assistenza contabile e fiscale alla redazione del concordato minore (dott. Silvestro Agozzino) (**all. nr. 56**);
- quanto ad **€. 6.618,57**, comprensivo di IVA e CPA quale compenso per assistenza legale alla proposta di concordato minore (Avv. Manfredi Zammataro) (**All. nr. 48**);

- quanto a stimati **€. 4.000,00**, comprensivo di IVA e CPA, quale stima del compenso per attività svolta dal commissario giudiziale nominato ex art. 78 comma 2bis let. a);

## 11. FATTIBILITÀ DELLA PROPOSTA

L'art. 76, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 14/2019 prevede che la relazione particolareggiata deve comprendere tra l'altro *“la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata”*.

Tanto premesso, il concetto di fattibilità del piano si traduce in una *“prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati, il che implica una ulteriore distinzione, nell'ambito del generale concetto di fattibilità, fra la fattibilità giuridica e quella economica”* (Cass. S.U. 23 gennaio 2013, n.1521). Pertanto, la fattibilità si traduce nella sostenibilità e nella coerenza del programma di azione prospettato dai ricorrenti, da valutare sia in relazione alle condizioni inderogabili previste dalla legge, sia alle concrete modalità in cui questo si articola. Quindi sulla base di una esposizione completa, coerente, motivata, così da essere idonea a dare conto di conclusioni coerenti con le premesse poste in modo documentato e ragionato, risulta imprescindibile illustrare il percorso di ristrutturazione e di soddisfazione dei creditori fornendo adeguata indicazione delle risorse finanziarie, coerenti con il fabbisogno stimato.

Orbene, come sopra rappresentato, **la proposta di accordo formulata dal Ricorrente poggia sulle risorse messe a disposizione dal ricorrente (congrue rispetto alla disponibilità mensile del nucleo familiare), dalla dismissione dei beni della S.a.s e dalle ulteriori risorse messe a disposizione dal terzo assunto, il tutto per complessivi €. 120.900,00 in un arco temporale di sei anni.** Pertanto, la fattibilità e piena sostenibilità del piano sono rimessi al rispetto delle obbligazioni assunte dal ricorrente sig. Torrisi Mario e dalla sig.ra [REDACTED]. **In aggiunta, la sostenibilità del piano potrebbe essere incrementata dalle eventuali risorse attive che deriverebbero da un esito favorevole del contenzioso pendente iscritto all'R.G. 10396/2021 stimati in complessivi €. 202.773,41, e dal conseguente recupero delle somme nei confronti dei soggetti eventualmente dichiarati soccombenti.**

Tali considerazioni, circa la fattibilità della proposta, risultano ancor più veritiere con la lettura del paragrafo nel quale viene affrontata la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria. Alla luce di quanto sopra esposto si può ragionevolmente concludere, sulla base delle previsioni

indicate dal ricorrente e sviluppate nel piano da sovra indebitamento, che **la proposta appare sostenibile e fattibile per quanto riguarda la capacità del piano a soddisfare il ceto creditorio.**

## 12. CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

A norma dell'art. 76, comma 2, lettera d, del D.Lgs. n. 14/2019 lo scrivente Gestore è chiamato ad esprimere un giudizio circa la convenienza del piano di concordato proposto al ceto creditorio rispetto all'alternativa liquidatoria. Ciò al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, a tutela dei creditori. È altresì necessario verificare se quanto promesso nella proposta soddisfi *“i creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da un professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario”* (art. 84, comma 5, così come richiamato dall'art. 74, comma 4, del D.Lgs. n. 14/2019). Nel caso di specie non vi è presenza di creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca su beni immobili e/o mobili.

La proposta formulata, dunque, va messa a confronto con l'alternativa liquidatoria al fine di valutare la convenienza per i creditori in entrambe le ipotesi.

Ai sensi dell'art. 80, comma 3, C.C.I.I. *“Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa della liquidazione controllata”*.

La proposta del sig. Torrisi Mario prevede una falcidia del 81% dei crediti e ciò a seguito delle effettive risorse liquide presenti e future che vengono poste a base del concordato.

Il valore che in linea teorica i creditori potrebbero incassare in ipotesi liquidatoria è stato determinato in complessivi €. 31.600,00 così come dettagliato:

- quinto dello stipendio del proponente per 72 mensilità, pari a complessivi €. 31.600,00.
- valore di dismissione dei beni della società “Mario Torrisci & C. S.a.s.” pari a complessivi €. 8.500,00.
- Valore dismissione quota pari al 15% Mario Torrisci & C. S.a.s. al valore nominale pari a €. 1.500,00.

Nella seguente tabella si evidenzia il ricavato dei creditori in caso di alternativa liquidatoria rispetto al ricavato ottenuto dagli stessi in ipotesi di omologazione della presente proposta:

Valori dell'Attivo		
Descrizione	Concordato minore	Alternativa liquidazione controllata
Rata annuale messa a disposizione	15.900,00 annuo (15.900*6) = 94.400	0,00
Eventuale pignoramento del quinto dello stipendio su base annua	0,00	3.600,00 <sup>1</sup> annuo (3.600*6) = 21.600
Dismissione beni S.a.s	8.500,00	8.500,00
Intervento del Terzo	17.000,00	0,00
Vendita 15% Unicatania S.r.l.	0,00	1.500,00
<b>Totale</b>	<b>120.900,00</b>	<b>31.600,00</b>
<sup>1</sup> ai sensi dell'art. 545 c.p.c. “lo stipendio del lavoratore può essere pignorato nella misura di un quinto” – ipotizzando che il ricorrente presti lavoro per i prossimi 6 anni		

Lo scrivente professionista evidenzia, inoltre, come in caso di dismissione della quota di partecipazione della società “Unicatania S.r.l.”, i premi di risultato mensilmente pagati dalla stessa all'odierno ricorrente, i quali trovino la propria origine e natura dalla posizione di socio che il Torrisci detiene nella società e dal pacchetto clienti precedentemente in capo alla “Mario Torrisci e C. S.a.s.”, verrebbero completamente a mancare.

Come è possibile evincere dalla tabella sovrarappresentata, in ipotesi di concordato minore i creditori sarebbero soddisfatti in misura superiore rispetto all'alternativa liquidatoria. Nello specifico in ipotesi concordataria sarebbero messe a disposizione ulteriori risorse per complessivi **€. 89.300,00 quale differenza tra €. 120.900,00 ed €. 31.600,00.**

Lo scrivente professionista, per quanto ovvio, evidenzia che in entrambe le ipotesi le eventuali risorse derivanti dal contenzioso iscritto al R.G. 10396/2021 aumenterebbero in egual misura il valore dell'attivo nelle due ipotesi in argomento.

Dal punto di vista numerico la presente proposta di concordato minore, risulta essere più vantaggiosa per i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione controllata in quanto nell'ipotesi concordataria:

- i creditori privilegiati ed i creditori privilegiati retrocessi al chirografo nell'ipotesi prospettata avrebbero un soddisfo complessivo del **20,02% per complessivi €. 81.688,23**, di converso nell'alternativa liquidatoria il soddisfo scenderebbe al **7,81% e pari a complessivi €. 31.600,00 con una differenza di ben €. 50.088,23.**
- I creditori chirografari "puri"- Classe B - nell'ipotesi concordataria avrebbero un soddisfo complessivo del **13,25% per complessivi €. 10.943,25**, di converso nell'alternativa liquidatoria il soddisfo scenderebbe al **0,00% per complessivi €. 0,00** con una differenza di ben €. 10.943,25.

Inoltre, mentre la proposta di concordato minore prevede risorse certe e prontamente disponibili, le risorse dell'alternativa liquidatoria controllata sconterebbero i rischi, i costi e le lungaggini delle procedure competitive volte alla dismissione dei beni mobili sopra identificati.

Inoltre, l'impegno che la coniuge del ricorrente ha assunto, per puro legame affettivo e familiare con il ricorrente con rinuncia espressa a qualsivoglia rivalsa/regresso di sorta, è ovviamente subordinato alla risoluzione dell'intera posizione debitoria dell'odierno istante in ipotesi concordataria.

**Pertanto, come si evince dalla comparabilità delle due ipotesi, appare evidente che la proposta avanzata dal ricorrente, in ordine al *quantum apprezzabile e alle tempistiche di soddisfo*, risulta superiore e più conveniente rispetto al valore ottenibile dalla liquidazione controllata dei beni e dal pignoramento dello stipendio.**

**Sull'intervento del terzo.**

Al completo adempimento della proposta di concordato, la sig. [REDACTED] metterà a disposizione la somma complessiva di €. 17.000,00 nei modi e nei termini di seguito descritti:

- quanto ad **€. 5.000,00** quale maxi-rata iniziale da corrispondere entro 30 giorni dall'omologa della procedura di concordato minore;
- quanto ad **€. 12.000,00** tramite versamento della maxi-rata finale (61° rata) prevista dalla proposta di concordato minore, da versarsi in un'unica soluzione a mezzo bonifico alle coordinate bancarie comunicate.

La sig. [REDACTED] assume il detto impegno per puro legame affettivo e familiare con il ricorrente, rinunciando espressamente a qualsivoglia rivalsa/regresso di sorta. Si precisa altresì che l'impegno assunto è subordinato alla risoluzione dell'intera posizione debitoria dell'odierno istante in ipotesi concordataria e pertanto espressamente subordinato all'omologa del piano concordatario.

Inoltre, lo scrivente professionista evidenzia che così come disposto dall'art. 74 comma 2 CCII l'apporto in argomento aumenta in misura apprezzabile l'attivo disponibile al momento di presentazione della domanda e che si potrebbe liquidare in caso di non proposizione del concordato minore in argomento.

La scrivente gestore precisa che in ordine agli impegni assunti dalla sig. [REDACTED], questi risultino essere sostenibili stante l'erogazione del trattamento di fine rapporto (**All. nr. 29**).

Si precisa, infine, che tale intervento del terzo produrrà effetti benefici in favore di tutti i creditori sociali. Difatti in assenza della proposta in argomento gli stessi sarebbero soddisfatti tramite l'avvio di procedure esecutive sui redditi da lavoro dipendente del ricorrente. Soddisfo in ordine al quinto dello stipendio che attualmente risulta essere oggetto della procedura esecutiva pendente iscritta all'R.G.E. 406/2024, incoata dai legali della compagnia assicurativa UnipolSai Assicurazione (**All. nr. 21**).

### **13. GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA DOMANDA**

Ai fini del perfezionamento della proposta relativo all'accordo di concordato minore il sottoscritto è tenuto a rilasciare un giudizio sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata,

ai sensi dell'art. 76, comma 2, D.Lgs. n. 14/2019. A conclusione della presente relazione particolareggiata, il sottoscritto

#### **RILEVATO**

- che è stata esaminata la proposta di accordo di concordato minore;
- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nel ricorso;
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dell'anagrafe tributaria e delle banche dati pubbliche, oltre a quelli messe a disposizione dei creditori;
- che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali risulta completo e consente l'immediato riscontro della natura delle attività che compongono il patrimonio dei ricorrenti;
- che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- che non vi sono motivi palesi, oggettivi e conosciuti, alla data attuale, che possano far ritenere che le ipotesi di pagamenti dei creditori indicati nella domanda non siano ragionevoli e non permettono in via prognostica, l'esecuzione dell'accordo di ristrutturazione del debito come proposto ai creditori;

#### **ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO**

Sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla fattibilità del piano e sulla convenienza dello stesso rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, come richiesto dall'art. 76, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 14/2019.

\*\*\*\*\*

Si attesta che la presente relazione è composta da nr. 62 pagine, da nr. 65 allegati e da nr. 4 tabelle.

Con osservanza

Catania, 30.09.2024

**Dott. Alessandro Antonio Russo**

Gestore della Crisi incaricato  
Via Guzzardi 27  
Email: [alessandroantoniorusso@gmail.com](mailto:alessandroantoniorusso@gmail.com)  
Pec: [alessandroantonio.russo@pec.odcec.ct.it](mailto:alessandroantonio.russo@pec.odcec.ct.it)  
Cel. +39 348 8897011




*Dott. Alessandro Antonio Russo*

Il ricorrente

  
*Torrisi Mario*

Il terzo assunto



**ALLEGATI:**

1. Certificato Residenza-Stato di famiglia sig. Mario Torrissi;
2. Visura storica Mario Torrissi & C. S.a.s.;
3. Atto di nomina gestore della crisi;
4. Visura storica Mario Torrissi;
5. Visura storica Unicatania S.r.l.;
6. Cartella clinica Torrissi Mario;
7. Parere avv. Platania su contenzioso R.G. 10396/2021;
8. atto di compravendita immobile foglio 69 part 18079 sub 13;
9. Visura storica camerale;
10. Visura PRA beni mobili registrati;
11. Libro cespiti Mario Torrissi & C S.a.s.;
12. Contratto di locazione finanziaria - Alba Leasing;
13. Buste paga sig. Torrissi Mario;
14. Dichiarazione dei redditi 2020 2021 2022 2023 Torrissi Mario;
15. Cedolini pensione sig.ra Consoli Anna Maria Rita;
16. Dichiarazione dei redditi 2020 2021 2022 Consoli Anna M R;
17. Elenco spese correnti;
18. Contratto di lavoro Co Sicilia Torrissi-Unicatania S.r.l.;
19. Situazione econ. patrim. 2021 2022 2023 Mario Torrissi & C. S.a.s.;
20. Sentenza Trib. di Catania R.G. 7951-2019;
21. Atto di pignoramento e iscrizione a ruolo RGE 406-2024;
22. Sentenza Trib. Di Salerno del 13.06.2023;
23. Primo Verbale d'incontro;
24. Visura Catastale;
25. Ispezione Ipotecaria;
26. Dichiarazione proprietà beni mobili e immobili;
27. Chiusura conti UnipolSai Mario Torrissi & C. S.a.s.;
28. Liquidazione posizione contributiva cassa agenti;
29. Richiesta lavorazione pratica INPS – Liquidazione Consoli;
30. Atto di mutuo fondiario 48130 rac 10042;
31. Certificato carichi pendenti S.a.s. presso Agenzia delle Entrate Riscossione;

32. Definizione Agevolata e contabili pagamento - Torrisi Mario;
33. Certificato carichi pendenti pers. fisica presso Agenzia delle Entrate Riscossione;
34. Certificato carichi pendenti S.a.s. Presso Agenzia delle Entrate;
35. Certificato carichi pendenti pers. fisica presso Agenzia delle Entrate;
- 35bis. Certificato carichi pendenti pers. fisica presso Agenzia delle Entrate del 13.08.2024;
36. Piano rateazione TSYS01L00073 e ricevute pagamenti F24;
37. Certificato carichi pendenti S.a.s. presso INPS;
38. Atto di opposizione vs INPS e notifica annullamento;
39. Certificato carichi pendenti pers. fisica presso INPS;
- 39bis. Certificato carichi pendenti pers. fisica presso INPS del 12.08.2024;
40. Certificato carichi pendenti presso Camera di Commercio;
41. Certificato carichi pendenti presso ATI - Municipia S.p.a.;
42. Certificato carichi pendenti presso Regione Sicilia;
43. Certificato carichi pendenti presso Comune di Catania;
44. Certificato carichi pendenti istituti di credito;
45. Contratto, contenzioso e fatture vs GSV Digital Solution srl;
46. Verbali di conciliazione dipendenti Mario T. & C. S.a.s.;
47. Fattura cessione cespiti residuali M.T. & C. S.a.s.;
48. Nota Spese avv. Zammataro;
49. Atto di citazione Torrisi Mario R.G. 10396-2021;
50. Certificati di stato di famiglia dei Ricorrenti;
51. Carta d'identità e codice fiscale sig. Torrisi;
52. Bilancio 2021-2022 e situa economico patrimoniale Unicatania srl;
53. Visura CRIF;
54. Definizione Agevolata Mario Torrisi & C. S.a.s.;
55. Preventivo firmato Organismo Composizione Crisi Catania;
56. Nota spese advisor contabile dott. Silvestro Agozzino;
57. Casellario giudiziale e carichi pendenti;
58. Modello Unico SC/2021-2022-2023, Modello IVA e IRAP Mario Torrisi & C. S.a.s.;
59. Atto di vendita immobile Viagrande
60. Scritture contabili Mario Torrisi & C. S.a.s.;
61. Estratti conto dal 2021 al 2023 - Personali e Societari S.a.s.;
62. Cartella di Pagamento 29320240060878262000;

63. Avviso di liquidazione dell'imposta - irrogazione delle sanzioni;
64. Avviso di Accertamento TARI Comune di Catania;
65. ELENCO CREDITORI;
66. Atto di nuova nomina dott. A. A. Russo;

Tabella A – Attivo

Tabella P – Passivo

Tabella R – Riepilogo

Tabella L – Alternativa liquidatoria